

GRUPPO DI LAVORO “CRIMINAL JUSTICE NELL’UE”

Settore A – Terrorismo

A. Il fenomeno del terrorismo

Dopo una breve descrizione dell’atto terroristico ai sensi della legislazione nazionale, si prega di rispondere alle domande qui di seguito riportate.

BULGARIA

V. DOMANDA A1

DANIMARCA

Ai sensi del Danish Criminal Act, costituisce un atto terroristico il fatto di seminare il terrore tra la popolazione in modo grave e deliberato. Costituisce un atto terroristico il fatto di costringere le autorità pubbliche danesi o straniere od un’organizzazione internazionale a compiere od astenersi dal compiere un qualsiasi atto o di destabilizzare o distruggere le strutture sociali, economiche, costituzionali e politiche fondamentali di un paese o di un’organizzazione internazionale, a condizione che la natura dell’atto in questione arrechi grave danno ad un paese o ad un’organizzazione (Danish Criminal Act, articolo 114).

FRANCIA

V. DOMANDA A1

INGHILTERRA & GALLES

Le attività terroristiche sono previste e punite nel loro complesso dalle Leggi sul terrorismo del 2000 e del 2006. Il Terrorism Act del 2006 mirava ad istituire reati volti a criminalizzare una condotta che non rientrava nell’ambito della legislazione scritta e della common law.

Ai sensi dell’articolo 1 del Terrorism Act del 2000, il termine “terrorismo” sta ad indicare il ricorso ad un atto o la minaccia di un atto quando tale ricorso o minaccia intende influenzare il governo od un’organizzazione governativa internazionale od intimidire la popolazione o parte della popolazione ed il ricorso a tale atto o la minaccia di tale atto intende promuovere una causa ideologica, religiosa o politica (tuttavia, in caso di uso di armi da fuoco o esplosivi, non è importante se il ricorso o la minaccia mirino ad influenzare il governo o un’organizzazione governativa internazionale o ad intimidire la popolazione o parte della popolazione).

L’atto comprende le violenze gravi contro una persona o danni gravi alla proprietà o attentati alla vita di una persona o un serio rischio per la salute o la sicurezza della popolazione o l’intenzione di manomettere o interrompere un sistema elettronico.

L’atto comprende un atto commesso al di fuori del Regno Unito ed ogni riferimento ad una persona o ad una proprietà prescinde dal luogo in cui si trova.

ITALIA

Definizione di atto terroristico. - Al riguardo, occorre in primo luogo distinguere la nozione di terrorismo interno, rispetto a quella di terrorismo internazionale. - Quanto al terrorismo interno, rimandando alle considerazioni che si svolgono sub A1), per una disamina delle singole figure criminose previste dalla legislazione nazionale in materia di terrorismo, si osserva che l’espressione <atto terroristico>, secondo l’opinione maggioritaria espressa dalla dottrina penalistica italiana, indica un metodo di lotta

caratterizzato dalla diffusione del panico presso la collettività, mediante l'uso indiscriminato della violenza. In ciò, la nozione si diversifica da quella di <eversione>, che evoca invece lo scardinamento dell'assetto pluralistico e democratico dello Stato. Alla luce di tali considerazioni, una azione terroristica non necessariamente risulta diretta all'eversione, come nel caso di un delitto compiuto per raggiungere obiettivi economici o per incidere sull'indirizzo della politica estera, senza compromettere la compagine statale. La giurisprudenza ha poi affermato che per individuare la nozione di terrorismo, occorre avere riguardo al valore semantico dell'espressione secondo il patrimonio culturale comune e che la formula <finalità di terrorismo> ricomprende qualsiasi azione qualificata dal fine di porre in essere atti idonei a destare panico nella popolazione (Cass. Sez. Un., 23 novembre 1995, rv. 203769). - Con riferimento alla nozione di terrorismo internazionale, anche alla luce delle modifiche apportate alla legislazione nazionale dal d.l. 18 ottobre 2001 n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, convertito nella l. n. 438 del 2001, si rileva che la ricerca di una definizione generale di atto terroristico internazionale implica necessariamente il richiamo a fonti sovranazionali. Segnatamente: la convenzione di New York del 1999, deliberata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per contrastare il finanziamento del terrorismo, resa esecutiva in Italia con legge 27 gennaio 2003, n. 7; e la Decisione quadro 2002/475/GAI dell'Unione Europea, sull'uso di armi da fuoco e di esplosivi al fine di intimidire gravemente la popolazione. In entrambi i provvedimenti ora richiamati, la connotazione tipica degli atti di terrorismo viene individuata nella "depersonalizzazione della vittima", in ragione del normale anonimato delle persone colpite dalle azioni violente, il cui vero obiettivo è costituito dal fine di seminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto. - Al fine di armonizzare il diritto interno alla richiamata Decisione quadro 2002/475/GAI, il legislatore italiano, con Legge 31.7.2005, n. 155, ha inserito nel codice penale l'art. 270 sexies, che definisce la nozione di "Condotte con finalità di terrorismo". Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione. E sono considerate con finalità di terrorismo anche le condotte definite come terroristiche da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. Da segnalare che la nuova nozione, da un lato ha assimilato la finalità <eversiva> e quella <terroristica>; dall'altro, contiene una precisa delimitazione, poiché non include le attività terroristiche compite nel contesto di conflitti armati. Come si vede, la norma ora richiamata fa espresso rinvio alle convenzioni internazionali o ad altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia, di talché la definizione di atto terroristico internazionale si qualifica come aperta, cioè a dire destinata <ad estendersi o a restringersi per effetto non solo delle convenzioni internazionali già ratificate, ma anche di quelle future alle quali sarà prestata adesione> (Cass., Sez. I, 17 gennaio 2007, n. 1072). - Si osserva che la Suprema Corte di Cassazione, con riguardo alla nozione di terrorismo internazionale, nella sentenza ora richiamata ha affermato che la finalità di terrorismo è configurabile anche quando le condotte siano compiute nel contesto di conflitti armati, e siano rivolte, oltre che contro civili, contro persone non attivamente impegnate nelle ostilità; e che solo le azioni dirette contro personale combattente, restano escluse dalla nozione di terrorismo. Oltre a ciò, la Corte regolatrice ha chiarito che nella categoria di atti terroristici devono essere compresi anche gli attacchi diretti contro militari impegnati in compiti del tutto estranei alle operazioni belliche, quale lo svolgimento di aiuti umanitari; e che la ratio della normativa internazionale, sopra richiamata, porta a ritenere che costituisce atto terroristico anche quello contro un obiettivo militare, quando le peculiari situazioni di

fatto facciano apparire come inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile (es: attentato dinamitardo eseguito contro un mezzo militare che si trovi in un mercato affollato).

LITUANIA

MALTA

PAESI BASSI

I Paesi Bassi hanno dato esecuzione alla Decisione quadro del Consiglio Europeo del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI). Ai fini del presente questionario, si farà riferimento agli articoli pertinenti della Decisione quadro.

Ai sensi dell'articolo 2 della Decisione quadro (Reati riconducibili ad un'organizzazione terroristica), per "organizzazione terroristica" s'intende l'associazione di più di due persone, stabilita nel tempo, Il termine "associazione strutturata" designa un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione od una struttura articolata.

Articolo 1 della decisione quadro Reati terroristici e principi e diritti giuridici fondamentali).

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di:

- intimidire gravemente la popolazione, o*
- costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o*
- destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale:*
 - a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;*
 - b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona;*
 - c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;*
 - d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;*
 - e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;*
 - f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo;*
 - g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;*
 - h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;*
 - i) minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h).*

POLONIA

Definizione:

Non è stata ancora inclusa alcuna definizione di atto terroristico nella legislazione polacca. Il legislatore, tuttavia, il 1 maggio 2004 ha incluso nel Codice penale del 6 giugno 1997 (JoL 1997 n. 88, punto 553 così come emendato) una definizione di reato terroristico

(articolo 115, § 20). Un reato terroristico è – conformemente a tale definizione – un illecito penale punito con la reclusione fino ad un massimo di 5 anni, commesso al fine di:

- a) minacciare od intimidire una parte considerevole della popolazione.
- b) costringere gli enti governativi della Polonia o di un altro paese o di un'organizzazione internazionale ad adottare o ad astenersi dall'adottare determinati provvedimenti,
- c) destabilizzare gravemente il sistema politico o l'economia della Polonia, di un altro paese o di un'organizzazione internazionale – compresa la minaccia di commettere tali atti.

Ai sensi di tale ampia definizione, qualsiasi illecito penale che soddisfi i criteri sanciti dall'articolo 155, § 20 del Codice penale può essere considerato un atto terroristico, il quale include:

- l'attentato alla sicurezza dei trasporti marittimi o aerei (articoli 166-167 del Codice penale),
 - l'attentato alla sicurezza pubblica (compresi gli attentati con esplosivo - articoli 163, §§ 1 e 3 ed articolo 148, § 2, punto 4 e § 3 del Codice penale),
 - la presa di ostaggi (articolo 252 del Codice penale),
 - l'omicidio volontario connesso alla presa di ostaggi (articolo 148, § 2, punto 2 del Codice penale).
- Inoltre, a decorrere dal 1 maggio 2004, è stata inclusa nell'articolo 258 del Codice penale una disposizione sulla partecipazione a gruppi militanti armati ai fini della commissione di reati terroristici.

PORTOGALLO

Un atto terroristico può essere definito, in sintesi, come un atto volto a sovvertire od estromettere l'organizzazione o l'autorità dello Stato pregiudicando o mettendo a repentaglio i valori della persona o della comunità.

REPUBBLICA CECA

ROMANIA

Ai sensi delle disposizioni della legge n. 535/2004 sulla prevenzione e la repressione del terrorismo, il terrorismo è l'insieme di azioni e minacce che rappresentano un pericolo pubblico e che minano la sicurezza nazionale, commesse con premeditazione da entità terroristiche – guidate da idee ed atteggiamenti estremisti ed ostili ad altre entità, contro le quali agiscono con mezzi distruttivi e violenti al fine di raggiungere obiettivi specifici di natura politica – e che sono dirette contro fattori umani e producono situazioni che hanno un potente impatto sulla popolazione, al fine di attirare l'attenzione sulle finalità perseguite.

SCOZIA

Background generale

Le disposizioni del diritto penale relative ai reati terroristici sono contenute nella legislazione promulgata dal governo di Westminster che si applica a tutte le giurisdizioni del Regno Unito. Si fa quindi riferimento alla risposta fornita dal Judicial Council per l'Inghilterra ed il Galles per rispondere a questa parte del questionario.

UNGHERIA

A.1 La commissione di atti terroristici è prevista quale reato nella vostra legislazione nazionale? In caso affermativo, si prega di fornire informazioni sulla definizione giuridica del(dei) reato(i) e sulla(e) relativa(e) pena(e) o di indicare quali altre norme del diritto penale nazionale sono applicate al fine di punire gli atti terroristici.

BULGARIA

Gli atti di terrorismo sono previsti come un reato nel diritto penale bulgaro. Il testo del codice penale è il seguente:

art. 108a. (Nuovo, SG 92/02)(1) Chiunque, al fine di provocare disordine e paura presso la popolazione, o di minacciare o costringere un organo dell'autorità, un rappresentante pubblico o un rappresentante di un paese straniero o di una organizzazione internazionale, a compiere o ad astenersi dal compiere atti nell'ambito delle rispettive funzioni, commette un reato ai sensi degli art. 115, 128, dell'art. 142, comma 1, dell'art. 216 comma 1, dell'art. 326, dell'art. 330, comma 1, dell'art. 333, dell'art. 334, comma 1, dell'art. 337, comma 1, dell'art. 339, comma 1, dell'art. 340, commi 1 e 2, dell'art. 341a, commi da 1 a 3, dell'art. 341b, comma 1, dell'art. 344, dell'art. 347, comma 1, dell'art. 348, dell'art. 349 commi 1 e 3, dell'art. 350, comma 1, dell'art. 352, comma 1, dell'art. 354, comma 1, dell'art. 356f, comma 1, dell'art. 356h, è punito per terrorismo con la reclusione da cinque a quindici anni e se procura la morte, con la reclusione da quindici a trenta anni, la reclusione a vita o la reclusione a vita senza liberazione condizionale.

(2) Chiunque, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, raccoglie o fornisce risorse per l'atto di cui al comma 1, sapendo o prevedendo che verranno usate a tal fine, è punito con la reclusione da tre a quindici anni ed una multa fino a trentamila lev.

(3) L'oggetto del reato di cui al comma 2 è sequestrato a favore dello Stato ovvero, qualora sia scomparso o sia stato espropriato, ne viene riconosciuto il valore equivalente. Come si può vedere dalla suddetta definizione, il reato di terrorismo implica la commissione di uno o più reati diversi ai quali si aggiunge uno scopo specifico. I fatti-reato costitutivi di cui sopra sono i seguenti:

art. 115 – omicidio

art. 128 – lesioni personali gravi

art. 142, comma 1 – sequestro di persona

art. 216, comma 1 – distruzione o danneggiamento

art. 326 – trasmissione via radio, o telefono, o con qualunque altro mezzo di false richieste o segnali depistanti di aiuto, incidente o allarme

art. 330, comma 1 – incendio doloso

art. 333 – danneggiamento o distruzione di oggetti tramite esplosione

art. 334, comma 1 – il causare allagamento, quindi esporre a pericolo la vita o i beni altrui

art. 337, comma 1 – il fabbricare, lavorare, riparare, produrre, conservare, commerciare, trasportare, importare o esportare esplosivi, armi da fuoco, armi chimiche, biologiche, o nucleari, o munizioni senza averne il diritto in base alla legge o alla licenza da parte del rispettivo organo dell'autorità, o non espletare tali azioni conformemente alla licenza concessa.

art. 339, comma 1 – l'acquistare in qualunque modo, detenere o procurare ad altri esplosivi, armi da fuoco, armi chimiche, biologiche o nucleari o munizioni senza avere la debita licenza.

art. 340, commi 1 e 2 – il danneggiare materiale rotabile ferroviario o una ferrovia, un velivolo, un'automobile, un veicolo di trasporto elettrico (filobus, tram o simili, destinati al trasporto pubblico) o le relative installazioni o apparecchiature, una galleria, un ponte o un

muro di contenimento stradale, o danneggiare o consentire il danneggiamento, l'incagliamento o l'affondamento di un natante, causando quindi un pericolo alla vita altrui o un danno sostanziale ai beni altrui.

art. 341a, commi da 1 a 3 – il collocare su un velivolo un dispositivo o una sostanza che può distruggerlo o causargli un danno tale da renderlo inadatto al volo o da costituire un pericolo per la sicurezza in volo.

art. 341b, comma 1 – la cattura illegale di un velivolo a terra o durante il volo o l'assunzione del controllo di tale velivolo.

art. 344 – il rimuovere o spostare un'insegna o un segnale usato per la sicurezza del traffico nel trasporto ferroviario o su acqua, nonché del trasporto elettrico, o il collocare un'insegna falsa o dare un segnale falso, mettendo quindi a rischio la vita o i beni altrui.

art. 347, comma 1 – il danneggiare una istallazione o linea telegrafica, telefonica o telescrivente, un impianto televisivo o radiofonico o di elettrificazione, disconnettendo quindi o vanificando le comunicazioni.

art. 348 – a) il costruire, detenere o usare un dispositivo radio che trasmette via etere senza autorizzazione scritta; b) l'usare un dispositivo radio che trasmette via etere senza preventiva notifica dei dati di posizionamento completi ovvero utilizzare tale dispositivo per fini non consentiti dalla rispettiva autorizzazione; c) il modificare deliberatamente senza preventiva autorizzazione scritta i dati notificati del dispositivo radiofonico che trasmette via etere; d) l'intralciare o interferire con l'attività di una radiocomunicazione, di una radiotrasmissione, o di ripetitore televisivo o radiofonico o di un centro di ripetizione radio.

art. 349, commi da 1 a 3 – il collocare o introdurre deliberatamente un oggetto pericoloso per la vita o la salute in un pozzo, una sorgente, una conduttura idrica o in altri apparecchi destinati all'uso comune, dove o attraverso i quali si estragga acqua potabile.

art. 350 comma 1 – il preparare generi alimentari o bevande destinati all'uso comune tali da produrre o contenere sostanze pericolose per la salute, nonché vendere, offrire in vendita o in qualunque altro modo far circolare tali generi alimentari o bevande.

art. 352 comma 1 – l'inquinare o permettere l'inquinamento di corsi d'acqua, bacini, acque sotterranee o acque marine territoriali o interne, il suolo, l'aria, rendendoli quindi pericolosi per gli esseri umani, gli animali o i vegetali, o inadatti ad essere utilizzati per esigenze culturali, familiari, sanitarie, agricole o economiche di altro tipo.

art. 354, comma 1 – l'acquistare, detenere, alienare o procurare ad altri sostanze fortemente attive o velenose, che non siano sostanze stupefacenti, soggette ad un regime di licenza, senza la debita autorizzazione.

art. 356f, comma 1 – il danneggiare un materiale nucleare, una istallazione nucleare o un'altra fonte di radiazione ionizzante, causando quindi un danno sostanziale alla proprietà o un danno all'ambiente o ponendo in essere un pericolo per la vita e la salute altrui.

art. 356h – il violare le norme in materia di sicurezza nucleare o radiante nella consapevolezza di poter causare lesioni o il decesso altrui.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 1 del Codice penale colui che costituisce o guida un gruppo criminale organizzato allo scopo di commettere atti terroristici è punito con la reclusione fino a venti anni.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 2 colui che è membro di tale gruppo è punito con la reclusione fino a dieci anni.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 3 il membro del gruppo criminale che volontariamente consegna agli organi dell'autorità, o riveli qualunque elemento di sua conoscenza circa il gruppo, facilitando quindi in misura considerevole l'accertamento e la prova del reato da esso commesso, è punito ai sensi dell'articolo 55 che prevede la determinazione della pena minima o la sua sostituzione con una pena meno rigida in presenza di circostanze attenuanti eccezionali o multiple, qualora anche la pena più mite prevista dalla legge risulti in proporzione eccessiva.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 4 il membro del gruppo criminale che volontariamente si costituisca e riveli l'esistenza dell'organizzazione o del gruppo prima della commissione di un altro reato da parte del gruppo o dello stesso non è punito.

L'art. 110 prevede la pena della reclusione fino a sei anni per la preparazione di un atto terroristico.

DANIMARCA

Gli atti terroristici sono considerati reati dal diritto nazionale danese e la loro definizione giuridica è stata sopra riportata. La violazione dell'articolo 114 del Danish Criminal Act può comportare l'ergastolo.

Inoltre, ai sensi del Danish Criminal Act sono vietate altre situazioni connesse al terrorismo:

- è vietato reclutare, addestrare, istruire od educare altre persone ai fini della commissione di atti terroristici.*
- è vietato partecipare a corpi, gruppi od unioni a fini terroristici.*
- è vietato contribuire in modo significativo a corpi, gruppi od unioni a fini terroristici – fornendo ad esempio un supporto finanziario.*
- è vietato contravvenire alla Legge sulle armi di distruzioni di massa.*

I suddetti divieti possono comportare la pena della reclusione fino ad un massimo di dieci anni.

Un atto terroristico può inoltre essere punito in quanto violazione dei divieti generali relativi ai reati di omicidio colposo, violenza grave, sequestro di persona, attentato alla sicurezza del traffico, dirottamento di un mezzo di trasporto, incendio, ecc., previsti dal Danish Criminal Act.

FRANCIA

La Francia si è progressivamente dotata di una legislazione antiterroristica specifica della quale la legge del 9 settembre 1986 costituisce la chiave di volta. Tale legislazione è stata regolarmente aggiornata.

Dagli attentati dell'11 settembre 2001, sono state introdotte le leggi del 15 novembre 2001, del 9 settembre 2002, del 18 marzo 2003, del 9 marzo 2004 e del 23 gennaio 2006 al fine di rafforzare le norme sostanziali e procedurali.

Tale corpus legislativo non crea affatto un diritto di eccezione ma solo un diritto specializzato e derogatorio, come avviene anche nel diritto penale economico e finanziario o nel diritto sulla criminalità organizzata, nel quale s'inserisce oggi il diritto per la repressione del terrorismo.

Oltre alla materia penale, strumento privilegiato della lotta anti-terrorismo, il diritto francese ricorre anche al diritto civile ed amministrativo per reprimere il terrorismo (intercettazioni di sicurezza, rifiuto di entrata sul territorio, rifiuto di asilo, opposizione alla naturalizzazione, decadenza, espulsione, riaccompagnamento alla frontiera, controllo delle associazioni, gruppi di combattimento e milizie private...).

L'articolo 421-1 del codice penale definisce la nozione di atto terroristico mediante l'unione di due elementi:

- l'esistenza di uno crimine o delitto di diritto comune tra quelli enumerati nella lista stabilita dal legislatore all'articolo 421-1 del codice penale,*
- la relazione di tale crimine o delitto di diritto comune con un'impresa individuale o collettiva il cui obiettivo è turbare gravemente l'ordine pubblico mediante l'intimidazione od il terrore, elemento che caratterizza la circostanza terroristica.*

Le categorie di reati di cui all'articolo 421-1 del codice penale suscettibili di costituire atti terroristici qualora siano in relazione con un'impresa individuale o collettiva il cui obiettivo è turbare gravemente l'ordine pubblico mediante l'intimidazione od il terrore, sono le seguenti:

- 1. Gli attentati volontari alla vita, gli attentati volontari all'integrità della persona, la sottrazione ed il sequestro di persona nonché il dirottamento di aereomobili, di navi o di qualsiasi altro mezzo di trasporto, definiti nel Libro II del codice penale;*
- 2. I furti, le estorsioni, le distruzioni, i danneggiamenti ed i deterioramenti nonché i reati in materia informatica definiti nel Libro III del codice penale;*
- 3. I reati in materia di gruppi di combattimento e movimenti sciolti definiti dagli articoli da 431-13 a 431-17 ed i reati definiti dagli articoli 436-6 e da 441-2 a 441-5 del codice penale;*
- 4. I reati in materia di armi, prodotti esplosivi o materie nucleari definiti dai punti 2, 4 e 5 del comma primo dell'articolo L. 1333-9, dagli articoli L.2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 e L. 2339-9, ad eccezione delle armi della 6° categoria, dagli articoli L. 2341-1, L. 2341-4, da L. 2342-57 a L. 2342-62, L. 2353-4, dal comma 1 dell'articolo L.2353-5 e dall'articolo L. 2353-13 del codice della difesa;*
- 5. La ricettazione dei proventi di uno dei reati previsti dai commi da 1 a 4 di cui sopra;*
- 6. I reati di riciclaggio previsti al Capo IV del Titolo II del Libro III del codice penale;*
- 7. I reati di insider trading previsti dall'articolo L. 465-1 del codice monetario e finanziario.*

Tali atti di terrorismo sono puniti con pene aggravate secondo il seguente meccanismo (articolo 421-3 del codice penale):

Il massimo della pena privativa della libertà incorsa per i reati sopramenzionati è aumentato come segue quando tali reati costituiscono atti di terrorismo:

- 1) Viene elevato all'ergastolo quando il reato è punito con trent'anni di reclusione;*
- 2) Viene elevato a trenta anni di reclusione quando il reato è punito con venti anni di reclusione;*
- 3) Viene elevato a venti anni di reclusione quando il reato è punito con quindici anni di reclusione;*
- 4) Viene elevato a quindici anni di reclusione quando il reato è punito con dieci anni di reclusione;*
- 5) Viene elevato a dieci anni di reclusione quando il reato è punito con sette anni di reclusione;*
- 6) Viene elevato a sette anni di reclusione quando il reato è punito con cinque anni di reclusione;*
- 7) Viene raddoppiato quando il reato è punito con la pena della reclusione non superiore a tre anni.*
- 8) I due primi commi dell'articolo 132-23 relativo al periodo di sicurezza sono applicabili ai crimini nonché ai reati puniti con dieci anni di reclusione previsti dal presente articolo.*

Sono inoltre specificamente puniti i reati terroristici per natura o che possono rivestirne il carattere:

L'atto di terrorismo ecologico (introduzione nell'atmosfera, sul suolo, nel sottosuolo, negli alimenti o nei componenti alimentari o nelle acque, comprese quelle del mare territoriale, di una sostanza di natura tale da mettere in pericolo la salute dell'uomo o degli animali o l'ambiente naturale – articolo 421-2 del codice penale). Tale atto è punito con 20 anni di reclusione ed una multa di 350.000 euro e con l'ergastolo quando provoca la morte di una o più persone (articolo 421-4 del codice penale).

L'associazione per delinquere terroristica (partecipazione ad un gruppo formato o ad un'intesa stabilita ai fini della perpetrazione, caratterizzata da uno o più fatti materiali, di

uno degli atti terroristici precedentemente menzionati: articolo 421-2-1 del codice penale). Tale reato è punito con 10 anni di reclusione e 225.000 euro di multa (articolo 421-5 del codice penale), elevati a 20 anni di reclusione e 350.000 euro di multa per il dirigente o l'organizzatore di una tale associazione per delinquere (articolo 421-5 del codice penale) o quando ha ad oggetto la commissione di reati particolarmente gravi (elencati dall'articolo 421-6 del codice penale). Infine, il fatto di dirigere od organizzare un gruppo avente un simile obiettivo è punito con trenta anni di reclusione e 500.000 euro di multa.

Il finanziamento di un'impresa terroristica (articolo 421-2-2 del codice penale). Tale reato è punito con dieci anni di reclusione e 225.000 euro di multa. Inoltre, è stata creata la pena accessoria della confisca dei beni del delinquente terrorista e l'assegnazione dei proventi dei reati per i quali è stato condannato al fondo di garanzia degli atti di terrorismo (articoli 422-6 e 422-7 del codice penale).

La mancata giustificazione di risorse di persone collegate a persone dedite ad atti di terrorismo (articolo 421-2-3 del codice penale). Tale reato è punito con 7 anni di reclusione e 100.000 euro di multa.

Il favoreggiamento degli autori di un atto terroristico, punito con una pena non inferiore a dieci anni di reclusione, è inoltre previsto dall'articolo 434-6 del codice penale e punito con una pena di tre anni di reclusione e 45.000 euro di multa, 5 anni e 75.000 euro quando i fatti sono commessi in modo abituale.

L'istigazione e l'apologia del terrorismo puniti dall'articolo 24 della legge del 29 luglio 1881. L'istigazione è punita con 5 anni di reclusione e 45.000 euro di multa. L'apologia è punita con un anno di reclusione e 45.000 euro di multa.

INGHILTERRA & GALLES

Si riportano qui di seguito i principali reati terroristici:

Appartenenza ad organizzazioni vietate: commette reato chiunque appartiene o dichiara di appartenere ad un'organizzazione vietata (Terrorism Act del 2000, articolo 11). La pena massima è dieci anni di reclusione.

Sostegno alle organizzazioni vietate: commette reato chiunque sollecita il sostegno a favore di un'organizzazione vietata e tale attività non rientra nelle ipotesi di reato relative alla raccolta di fondi di cui all'articolo 15 (Terrorism Act, articolo 12). Commette reato chiunque organizza, gestisce o fornisce assistenza nell'organizzare o nel gestire una riunione volta a sostenere un'organizzazione vietata, a promuovere le attività di un'organizzazione vietata o una riunione in cui interverrà una persona che appartiene o dichiara di appartenere ad un'organizzazione vietata. Commette reato chiunque interviene in una riunione al fine di incoraggiare il sostegno a favore di un'organizzazione vietata o promuovere le sue attività (Terrorism Act, articolo 12). La pena massima prevista è dieci anni di reclusione.

Raccolta di fondi: commette reato chiunque sollecita una persona a fornire denaro o altri beni e desidera o ha ragionevoli motivi per sospettare che tale denaro o bene possa essere utilizzato a fini di terrorismo. Esiste un reato analogo colto a punire colui che riceve e fornisce denaro (Terrorism Act del 2000, articolo 15). La pena massima prevista è 14 anni di reclusione.

Uso e possesso: commette reato chiunque usa denaro od altri beni a fini di terrorismo. Esiste un reato analogo per il possesso di denaro o beni (Terrorism Act del 2000, articolo 16). La pena massima prevista è 14 anni di reclusione.

Accordi di finanziamento: commette reato chiunque partecipa od è coinvolto in un accordo in conseguenza del quale del denaro o qualsiasi altro bene è o sarà messo a disposizione di un'altra persona, quando sa o ha ragionevoli motivi per sospettare che tale denaro o bene sarà o potrà essere utilizzato a scopi terroristici (Terrorism Act del 2000, articolo 17). La pena massima prevista è 14 anni di reclusione.

Riciclaggio di denaro: commette reato chiunque partecipa od è coinvolto in un accordo volto ad agevolare un'altra persona nel trattenere o controllare beni di origine terroristica (Terrorism Act del 2000, articolo 18). La pena massima prevista è 14 anni di reclusione.

Obbligo di rivelazione delle informazioni: L'articolo 19 del Terrorism Act del 2000 prevede l'obbligo di rivelare ogni informazione utile in merito alla possibile commissione dei reati di cui agli articoli da 15 a 18 sopramenzionati e l'articolo 21 impone un obbligo analogo di cooperazione con la polizia. La pena massima prevista è 5 anni di reclusione.

Informazioni su atti terroristici: commette reato chiunque non rivela le informazioni di cui è in possesso entro un termine ragionevole quando è consapevole o ritiene che l'informazione potrebbe essere determinante nel prevenire la commissione di un atto terroristico o nell'assicurare l'arresto, la persecuzione penale o la condanna di una persona per un reato che comporti la commissione, preparazione od istigazione di un atto terroristico (Terrorism Act del 2000, articolo 38B). La pena massima prevista è 5 anni di reclusione. Commette un reato analogo chiunque comprometta o interferisce con un'indagine.

Addestramento armato: commette reato chiunque fornisce o riceve istruzioni o addestramento sulla fabbricazione od utilizzazione di un'arma da fuoco, un'arma o materiale radioattivo concepito o adattato all'emissione di qualsiasi materiale radioattivo, di esplosivi o armi chimiche, biologiche o nucleari. Commette reato chiunque sollecita un'altra persona a ricevere detto addestramento (sia nel Regno Unito che altrove). La pena massima prevista è dieci anni di reclusione (Terrorism Act del 2000, articolo 54).

Direzione delle attività terroristiche: commette reato chiunque dirige, a qualsiasi livello, le attività di un'organizzazione coinvolta nella commissione di atti terroristici. La pena massima prevista è l'ergastolo (Terrorism Act, articolo 56).

Possesso a fini terroristici: commette reato chiunque possiede un bene in circostanze tali da fare sorgere il ragionevole sospetto che tale possesso sia collegato alla commissione, preparazione o istigazione di un atto terroristico (sussiste tuttavia una causa esonerativa della responsabilità quando si è in grado di provare che il possesso non aveva tale finalità) (Terrorism Act del 2000, articolo 57). La pena massima prevista è 15 anni di reclusione (Terrorism Act del 2000, articolo 54).

Raccolta di informazioni: commette reato chiunque raccoglie o registra informazioni che potrebbero essere utili ad una persona per la commissione o preparazione di un atto terroristico o possiede un documento od una registrazione contenente tale tipo di informazioni (Terrorism Act del 2000, articolo 58). La pena massima a seguito di processo con atto di accusa formale [indictment] è dieci anni di reclusione.

Istigazione ad atti terroristici oltremare: commette reato chiunque istiga altrui a commettere un atto terroristico interamente o parzialmente al di fuori del Regno Unito e detto atto costituirebbe, se commesso nel Regno Unito, uno dei reati gravi specificati (Terrorism Act del 2000, articolo 59). La pena massima corrisponde al reato istigato. Non è rilevante se la persona istigata si trovi nel Regno Unito al momento dell'istigazione.

Attentati terroristici con esplosivo: commette reato chiunque compie al di fuori del Regno Unito un atto terroristico o a fini terroristici ed il suo atto sarebbe stato costitutivo dei reati consistenti nel cagionare esplosioni di cui alla Legge sulle sostanze esplosive del 1883 o dei reati previsti dalla Legge sulle armi biologiche del 1974 o dalla Legge sulle armi chimiche del 1996.

Finanziamento del terrorismo: commette reato chiunque al di fuori del Regno Unito commette un atto ai fini della raccolta di fondi a scopi terroristici (Terrorism Act del 2000, articolo 15), dell'uso o del possesso di denaro o beni a scopi terroristici (Terrorism Act del 2000, accordi di finanziamento a scopi terroristici, articolo 17) o del riciclaggio di denaro a scopi terroristici (Terrorism Act, articolo 18).

Istigazione al terrorismo: commette reato chiunque pubblica una dichiarazione o induce altri a farlo e vuole, nel momento in cui pubblica tale dichiarazione o induce altri a farlo, che parte della popolazione sia direttamente od indirettamente incoraggiata o altrimenti indotta dalla dichiarazione a commettere, preparare od istigare atti terroristici o reati previsti dalla Convenzione (o è incurante delle sue conseguenze) (Terrorism Act del 2006, articolo 1). La pena massima è 7 anni di reclusione.

Diffusione di pubblicazioni terroristiche: commette reato chiunque sia implicato nella pubblicazione di materiale terroristico con l'intenzione, direttamente od indirettamente, di incoraggiare o altrimenti indurre o contribuire alla commissione, preparazione od istigazione di un atto terroristico (o è incurante a tale riguardo) (Terrorism Act del 2006, articolo 2). La pena massima è 7 anni di reclusione.

Preparazione di atti terroristici: commette reato chiunque, con l'intenzione di commettere atti terroristici o aiutare altrui, intraprende qualsiasi condotta volta a dare effetto alla sua intenzione (Terrorism Act del 2006, articolo 5). La pena massima prevista è l'ergastolo.

Addestramento a scopi terroristici: commette reato chiunque fornisce istruzioni o addestramento sulle diverse abilità necessarie al terrorismo (così come definito) quando, nel momento in cui le fornisce è consapevole che la persona a cui le ha fornite intende utilizzare tali abilità per o in riferimento alla commissione o preparazione di atti terroristici o reati previsti dalla Convenzione o per contribuire a tali atti o reati. Esiste un reato analogo volto a punire la persona addestrata (Terrorism Act del 2006, articolo 6). La pena massima prevista è dieci anni di reclusione. Esiste un reato connesso per colui che frequenta qualsiasi luogo in cui vengono fornite istruzioni o addestramento a scopi terroristici (Terrorism Act, articolo 8).

Uso di armi nucleari: l'articolo 47 dell'Anti-Terrorism, Crime and Security Act del 2001 prevede alcuni reati volti a punire chiunque provoca una esplosione nucleare, possiede o trasferisce un'arma nucleare o prende parte a preparazioni militari durante le quali un dispositivo nucleare sarà utilizzato o usato come minaccia. La pena massima prevista è l'ergastolo.

Fabbricazione e possesso di dispositivi o materiali: commette reato chiunque fabbrica o possiede un dispositivo radioattivo o del materiale radioattivo durante od in relazione alla commissione o preparazione di un atto terroristico (Terrorism Act del 2006, articolo 9). La pena massima prevista è l'ergastolo.

Uso abusivo di dispositivi o materiale e uso abusivo e danneggiamento di impianti: commette reato chiunque usa un dispositivo radioattivo o del materiale radioattivo nel corso od in relazione ad un atto terroristico o a fini terroristici (Terrorism Act del 2006, articolo 10). La pena massima prevista è l'ergastolo.

Minacce terroristiche relative a dispositivi, materiali o impianti: commette reato chiunque nel corso od in relazione alla commissione di un atto terroristico o a fini terroristici formula una richiesta, accompagnata da una minaccia, per la fornitura di un dispositivo radioattivo o di materiale radioattivo o affinché sia reso disponibile o accessibile un impianto nucleare (Terrorism Act del 2006, articolo 11). Esiste un reato analogo per l'uso di minacce nel corso od in relazione ad atti terroristici concernenti l'uso di un dispositivo o materiale radioattivo o l'uso od il danneggiamento di un impianto nucleare.

ITALIA

La legislazione italiana prevede le seguenti ipotesi di reato, in materia di terrorismo. - Art. 270 bis codice penale, rubricato "Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico". La norma punisce, con la reclusione da sette a quindici anni, chiunque organizza associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero. -

Art. 270 ter codice penale, rubricato "Assistenza agli associati". La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, fornisce ospitalità alle persone che partecipano alle associazioni di cui all'art. 270, bis, c.p.. - Art. 270 quater codice penale, rubricato "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale". La norma incrimina chiunque arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero. La pena va da sette a quindici anni di reclusione. La disposizione, introdotta all'indomani degli attentati dell'11 settembre 2001, colpisce la condotta di soggetti che, all'interno del territorio italiano, reclutano "combattenti" da inviare in Paesi stranieri, per la materiale realizzazione di atti di violenza o di sabotaggio. - Art. 270 quinquies codice penale, rubricato "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale". Vengono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni coloro che addestrano, o comunque forniscono istruzioni sull'uso di materiali esplosivi per il compimento di atti di violenza anche se rivolti contro uno Stato estero. - Art. 270 sexies codice penale. La norma, di cui sopra si è detto analizzando la nozione di <atto terroristico>, individua le condotte con finalità di terrorismo penalmente rilevanti. - Art. 280 codice penale, rubricato "Attentato per finalità terroristiche o di eversione". La norma punisce, con la reclusione non inferiore ad anni venti, chiunque per finalità di terrorismo attenta alla vita di una persona. - Art. 280 bis codice penale, rubricato "Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi". Chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi, è punito con la reclusione da due a cinque anni. - Art. 289 bis codice penale, rubricato "Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione". Chiunque, per finalità di terrorismo, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. - Per completezza espositiva, si richiama poi l'art. 1, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge n. 15 del 1980, concernente la circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato comune che risulti qualificato della finalità di terrorismo: in tal caso la pena è sempre aumentata della metà.

LITUANIA

Articolo 250 del Codice penale della Repubblica della Lituania.

"Atto di terrorismo".

- 1. Chiunque, in un luogo di residenza, di lavoro, di adunanza od in un luogo pubblico colloca un dispositivo esplosivo al fine di cagionare un'esplosione, chiunque causa un'esplosione o un incendio è punito con dieci anni di reclusione.*
- 2. Chiunque commette le attività di cui al comma 1 del presente articolo recando pregiudizio alla salute delle persone distrugge, danneggia un veicolo o un edificio o le attrezzature all'interno di un edificio è punito con la reclusione da tre a dieci anni.*
- 3. Chiunque cagiona un'esplosione od un incendio o altrimenti distrugge o danneggia un edificio o delle attrezzature mettendo a repentaglio la vita o la salute di una persona o altrimenti diffonde materiali, sostanze o microrganismi chimici, biologici o nucleari pericolosi è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*
- 4. Chiunque commette un atto di cui al comma 3 del presente articolo che sia diretto contro un obiettivo di importanza strategica o che causi gravi conseguenze è punito con la reclusione da dieci a venti anni o con l'ergastolo.*
- 5. Chiunque costituisce un'associazione terroristica per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, partecipa alle attività di detta associazione,*

- finanzia o fornisce materiale o altro tipo di sostegno a tale associazione è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*
- 6. Chiunque costituisce un'associazione terroristica per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo al fine di seminare il terrore tra la popolazione, di richiedere illegalmente ad uno Stato, alle sue istituzioni o ad organizzazioni internazionali di commettere determinati atti od astenersi dal farlo, partecipa alle attività di detta associazione o finanzia o fornisce materiale o altro tipo di sostegno è punito con la reclusione da dieci a venti anni.*
 - 7. Le persone giuridiche sono ugualmente responsabili degli atti di cui al presente articolo.*

MALTA

Il Capo IVA del Titolo IX del Codice penale tratta degli atti terroristici, del finanziamento del terrorismo e dei reati accessori. Le pene previste per i diversi reati sono indicate in allegato (per facilità di riferimento, si veda: http://docs.justice.gov.mt/lom/legislation/english/leg/vol_1/chapt9.pdf).

PAESI BASSI

Sì, anche se gli atti terroristici in quanto tali non sono punibili. La nozione olandese di "atto terroristico" è un reato comune commesso "a fini terroristici". Tali reati a fini terroristici sono puniti con pene detentive più severe di quelle comminabili ai sensi del diritto nazionale per i reati senza una particolare finalità terroristica.

Conformemente all'articolo 2 della Decisione quadro, i seguenti atti intenzionali sono punibili:

a) direzione di un'organizzazione terroristica, ossia direzione di un'organizzazione con fini terroristici;

b) partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica, anche fornendole informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose dell'organizzazione terroristica.

Sono inoltre punibili i reati connessi alle attività terroristiche (articolo 3 della Decisione quadro), compresi gli atti seguenti:

a) furto aggravato commesso per realizzare uno dei comportamenti elencati all'articolo 1, paragrafo 1;

b) estorsione per attuare uno dei comportamenti elencati all'articolo 1, paragrafo 1;

c) formazione di documenti amministrativi falsi al fine di porre in essere uno dei comportamenti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), e nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

(Articolo 4 della Decisione quadro): sono inoltre punibili l'istigazione o commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e agli articoli 2 o 3 od il concorso in uno di tali reati, nonché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, esclusi la detenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) ed il reato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i).

Ai sensi dell'articolo 5 (Sanzioni) della Decisione quadro, i suddetti reati sono punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione. I reati terroristici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e quelli elencati all'articolo 4, per quanto riconducibili a reati terroristici, siano punibili con una reclusione più severa di quella prevista per tali reati dal diritto nazionale in assenza della finalità specifica richiesta a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, salvo qualora le pene previste siano già le pene massime contemplate dal diritto nazionale. I reati elencati all'articolo 2 siano punibili con

una reclusione di durata massima non inferiore a 15 anni per i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e non inferiore a 8 anni per i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Qualora il reato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), si riferisce solo alla fattispecie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), la durata massima della reclusione non è inferiore a 8 anni¹.

POLONIA

E' un reato terroristico qualsiasi illecito penale commesso al fine di (a) minacciare o intimidire una larga parte della popolazione, (b) costringere gli enti governativi della POLONIA o di un altro paese od un'organizzazione internazionale a prendere o ad astenersi dal prendere determinate misure, (c) destabilizzare gravemente il sistema politico o l'economia della Polonia, di un altro paese o di un'organizzazione internazionale – compresa la minaccia di commettere detti atti, punibile con la pena della reclusione di durata massima non inferiore a 5 anni.

Sanzioni:

Per i reati di cui sopra sono previste le seguenti sanzioni:

- *Minaccia alla sicurezza del trasporto marittimo o aereo (articoli 166-167 del Codice penale): da 2 a dodici anni di reclusione; collocazione di dispositivi o sostanze che mettono a repentaglio la sicurezza delle persone o beni di notevole valore (articolo 167 del Codice penale): da 3 mesi a 5 anni di reclusione;*
- *Minaccia alla vita o alla salute di una persona, compresi gli attentati con esplosivo (articolo 163, § 1, punto 3): da 1 a 10 anni di reclusione;*
- *Omicidio volontario con l'uso di armi da fuoco o esplosivi (articolo 148, § 2, punto 4 del Codice penale): 25 anni di reclusione o l'ergastolo;*
- *Presa di ostaggi (articolo 252 del Codice penale): da 1 a 10 anni di reclusione;*
- *Omicidio volontario durante la presa di ostaggi (articolo 148, § 2, punto 2 del Codice penale): 25 anni di reclusione o l'ergastolo;*

¹ L'articolo 1 della Decisione quadro recita:

Reati terroristici e diritti e principi giuridici fondamentali

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di:
 - intimidire gravemente la popolazione, o
 - costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o
 - destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale:
 - a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
 - b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona;
 - c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;
 - d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
 - e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
 - f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo;
 - g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;
 - h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
 - i) minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h).

- Coinvolgimento in gruppi armati militanti ai fini della commissione di reati terroristici (articolo 258, § 2 del Codice penale): da 6 mesi a 8 anni di reclusione.

PORTOGALLO

Sì, esiste una definizione giuridica: un'associazione terroristica è costituita da un gruppo di due o più persone che concorda di agire al fine di pregiudicare l'integrità o l'indipendenza nazionale, di destabilizzare il funzionamento delle istituzioni statali costituzionali, di costringere l'autorità pubblica ad agire, ad astenersi dall'agire o ad ammettere lo svolgimento di qualsiasi atto, di intimidire alcune persone o gruppi di persone o la popolazione generale mediante:

- a) *l'omicidio volontario o la violenza contro la persona;*
- b) *la commissione di reati ai danni dei trasporti, della sicurezza e delle comunicazioni;*
- c) *l'uso di esplosivi, l'incendio doloso, le sostanze tossiche o radioattive, le inondazioni, le valanghe, la contaminazione idrica o alimentare o la propagazione di malattie contagiose;*
- d) *lo sviluppo di armi chimiche o biologiche;*
- e) *l'uso di energia nucleare e di armi da fuoco,*
quando tali reati, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno allo Stato o alla popolazione.

REPUBBLICA CECA

A1. La commissione di un atto terroristico è costitutiva del reato di "attentato terroristico" ai sensi dall'articolo 95 della Legge n. 141/1961 Coll. del Codice penale della Repubblica ceca:

- (1) *Chiunque, agendo con l'intento di destabilizzare l'ordine costituzionale o la capacità difensiva della Repubblica, di invadere o distruggere le strutture politiche fondamentali, economiche e sociali della Repubblica o di un'organizzazione internazionale, di intimidire gravemente la popolazione della Repubblica o costringere indebitamente il Governo od ogni altro ente governativo od organizzazione internazionale a compiere, astenersi dal compiere o subire un qualsiasi atto:*
 - (a) *commette un attentato che minaccia la vita o la salute di una persona al fine di provocarne la morte o delle lesioni personali aggravate;*
 - (b) *prende un ostaggio o commette un sequestro di persona a scopo di estorsione;*
 - (c) *distrugge o causa danni estesi a strutture pubbliche, a sistemi di trasporto, ad infrastrutture o sistemi di telecomunicazione, compresi i sistemi informatici, a piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, ad impianti per la fornitura di energia e acqua, a strutture mediche od altre importanti strutture, ad un luogo pubblico o alla proprietà privata al fine di mettere a repentaglio vite umane, la sicurezza delle suddette strutture o dei sistemi o luoghi pubblici o di esporre una proprietà a danni estesi;*
 - (d) *manomette o interrompe la fornitura di acqua, energia o altra risorsa naturale fondamentale al fine di mettere in pericolo vite umane od esporre una proprietà a danni estesi;*
 - (e) *sequestra un velivolo, una nave od ogni altro mezzo di trasporto di merci o persone; o esercita un potere su di esso; o distrugge o causa danni estesi ad un sistema di navigazione o manomette il suo funzionamento o comunica false informazioni di notevole importanza ed in tal modo minaccia la vita o la salute di esseri umani, la sicurezza di detti mezzi di trasporto pubblico od espone una proprietà a danni estesi;*
 - (f) *illegalmente produce o altrimenti acquista, possiede, importa, esporta, trasporta o fornisce o altrimenti utilizza armi nucleari, biologiche, chimiche od altri armi di*

distruzione di massa o svolge illegalmente ricerche e sviluppa armi nucleari, biologiche, chimiche od altri armi o dispositivi di guerra od esplosivi proibiti dalla legge o da un trattato internazionale, o

- (g) *espone una persona a pericolo di morte o di lesioni personali aggravate o espone la proprietà altrui al pericolo di danni estesi cagionando un incendio od un'inondazione o danneggiandola mediante l'uso di esplosivi, gas, elettricità od altre analoghe sostanze pericolose o commette altri simili atti pericolosi (pericolo comune) o accresce il pericolo comune od ostacola qualsiasi atto suscettibile di evitare od attenuare tale pericolo,*

è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e tale pena potrà essere accompagnata dalla confisca dei beni.

- (2) *Incorre nella stessa pena chiunque*

(a) *esercita minacce mediante le condotte di cui al comma 1, o*

(b) *sostiene tali condotte finanziariamente, materialmente od in qualsiasi altro modo.*

- (3) *Incorre nella pena della reclusione da dieci a quindici anni, che potrà essere accompagnata dalla confisca di beni o da una pena straordinaria², chiunque*

(a) *commette un atto previsto dal comma 1 come membro di un gruppo organizzato,*

(b) *con tale atto, causa lesioni personali aggravate o la morte,*

(c) *con tale atto, causa una situazione per la quale gran parte della popolazione rimane senza riparo,*

(d) *con tale atto, causa enormi difficoltà alla produzione di beni di prima necessità o alla fornitura di tali beni,*

(e) *con tale atto, causa un'interruzione del traffico,*

(f) *con tale atto, arreca danni estesi,*

(g) *con tale atto, acquisisce per se o per altri un importante vantaggio,*

(h) *con tale atto, minaccia gravemente lo status internazionale della Repubblica Ceca o di un'organizzazione internazionale di cui è parte la Repubblica Ceca, o*

(i) *commette tale atto durante uno stato di pericolo o di guerra.*

- (4) *La tutela di cui ai commi da 1 a 3 è concessa anche a qualsiasi Stato estero.*

Commenti:

Tale reato ha dato piena attuazione agli articoli 1 e 2 della Decisione Quadro del Consiglio 475/2002/GAI sul lotta contro il terrorismo ed è stato inoltre influenzato dalla Convenzione internazionale del 1979 contro la presa di ostaggi (Convenzione ONU).

La definizione di cui all'articolo 95 è stata mantenuta nel disegno di legge sul Codice penale ceco che entrerà in vigore nel 2009. Sono stati inoltre aggiunti alcuni dettagli, segnatamente:

- All'articolo 279, comma 3 (analogo all'articolo 95, comma 2) la pena detentiva è stata elevata: da una pena detentiva compresa tra i 10 ed i 12 anni si è passati ad una pena detentiva compresa tra i 12 ed i 15 anni.*
- Articolo 279, comma 2: è ora punito il sostegno offerto ad un terrorista o ad un'organizzazione terroristica, e non solo con riferimento alle condotte di cui al comma 1.*

² Privazione della libertà da 15 a 25 anni.

ROMANIA

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 535/2004, gli atti commessi da organizzazioni terroristiche sono puniti conformemente alle disposizioni del Capo 4 qualora soddisfino una delle condizioni enumerate all'articolo 2, commi a), b), e c) di detta legge.

Tali reati sono disciplinati dagli articoli da 32 a 41 e la legge fa inoltre riferimento ad altri reati gravi disciplinati dal Codice penale o da leggi speciali.

Quindi:

- *La criminalizzazione di cui all'articolo 32 riguarda uno qualsiasi dei reati da a) a f), commesso alle condizioni di cui all'articolo 2 e la pena prevista dipende dalla gravità dell'atto; i limiti di pena previsti sono commisurati ai reati ai quali si riferiscono: è prevista una pena massima di 20 anni.*
- *All'articolo 33, la legge criminalizza atti che il legislatore equipara ad atti terroristici, in particolare qualsiasi atto illecito tale da produrre gravi conseguenze, compromettendo relazioni sociali tutelate, creando un forte senso di incertezza ed una cessazione delle attività.*
- *Per tali atti sono previste pene detentive fino ad un massimo di 15 anni. L'articolo 33 punisce anche, in quanto reati distinti, qualsiasi atto deliberato tendente a sostenere, agevolare o dissimulare la perpetrazione di atti terroristici nonché l'istigazione alla perpetrazione di tali atti.*
- *L'articolo 34 prevede inoltre come reati altri atti di particolare gravità, i quali recano pregiudizio alle relazioni sociali compromettendo il regolare svolgimento delle relazioni sociali a bordo di una nave, su una piattaforma fissa, installazioni speciali o servizi di navigazione; sono puniti il tentativo e gli atti preparatori, segnatamente la produzione o l'ottenimento di strumenti e mezzi tecnici per i fini sopra indicati. La pena massima è 25 anni, con le differenziazioni previste dalla legge.*
- *La legge punisce separatamente, all'articolo 35, chiunque dirige un'organizzazione terroristica, si associa ad essa, avvia una simile attività illecita o ne diventa parte. E' prevista una pena massima di 25 anni.*
- *La legge n. 535/2004 punisce inoltre in modo distinto gli atti consistenti nel fornire sostegno finanziario alle organizzazioni terroristiche, indipendentemente dal modo in cui tale sostegno viene fornito (articoli 36 e 39) ed indipendentemente dal fatto che i beni, in natura o mediante operazioni finanziarie, abbiano un'origine lecita od illecita.*

SCOZIA

Esistono vari reati codificati dalle diverse leggi in materia di terrorismo. Le leggi principali sono il Terrorism Act del 2000, l'Anti-Terrorism, Crime and Security Act del 2001, il Prevention of Terrorism Act del 2005 ed il Terrorism Act del 2006. Inoltre, il 24 gennaio 2008 il governo del Regno Unito ha presentato alla House of Commons un nuovo disegno di legge sulla lotta contro il terrorismo.

Si riportano qui di seguito alcuni esempi di reati relativi al terrorismo:

Ai sensi dell'articolo primo del Terrorism Act del 2000, "terrorismo" sta ad indicare qualsiasi violenza grave contro le persone, qualsiasi danno alla proprietà, messa a repentaglio della salute o sicurezza pubblica, ecc, il cui uso o la cui minaccia intenda influenzare il governo od intimidire la popolazione o parte della popolazione ed il cui uso o minaccia intenda promuovere una causa ideologica, religiosa o politica.

La legge del 2000 indica inoltre le organizzazioni vietate e prevede nuovi reati che puniscono l'atto di appartenere o di sostenere tali organizzazioni vietate, di istigare alla commissione di atti terroristici e di fornire addestramento a fini terroristici.

La Legge sulla prevenzione del terrorismo del 2005 ha introdotto un sistema di “ordini di controllo” quale alternativa al regime detentivo introdotto dall’Anti-Terrorism, Crime and Security Act. Tale ultimo regime era stato utilizzato dalla House of Lords nel caso A ed Altri (2004 UKHL 56) contro il Ministro Segretario di Stato del Ministero degli Interni (Home Department) in violazione degli articoli 5 e 14 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo.

Il Terrorism Act del 2006 ha istituito alcuni nuovi reati volti a reprimere l’atto di incoraggiare od istigare altrui, direttamente od indirettamente, alla commissione di atti terroristici (compresa la glorificazione del terrorismo). Tale Legge ha inoltre introdotto un nuovo reato per la preparazione di atti terroristici.

UNGHERIA

Si, la commissione di atti terroristici costituisce un reato disciplinato come segue:

Legge IV del 1978 sul Codice penale, articolo 261 – Atti terroristici

- (1) Chiunque commette uno dei reati violenti contro la persona di cui al comma 9 o chiunque commette un reato che mette a repentaglio la popolazione o implica l’uso di un arma da fuoco al fine di:
 - (a) costringere un ente governativo, un altro Stato od un organismo internazionale a compiere, astenersi dal compiere o consentire un qualsiasi atto;*
 - (b) intimidire la popolazione;*
 - (c) cospirare al fine di modificare o destabilizzare l’ordine sociale, economico o costituzionale di un altro Stato o destabilizzare il funzionamento di un’organizzazione internazionale, è colpevole di un reato grave punito con la reclusione da dieci a quindici anni o con l’ergastolo.**
- (2) Chiunque sequestra beni o proprietà considerevoli per le finalità di cui al comma (a) e formula una richiesta ad un ente governativo o ad un’organizzazione non governativa per astenersi in cambio dal danneggiare tali beni e proprietà o per restituire gli stessi sarà punito con le pene di cui al comma 1.*
- (3) La pena prevista nei confronti di chiunque:
 - (a) abbandona la commissione del reato di cui ai commi 1 e 2 prima del verificarsi di qualsiasi grave conseguenza; e*
 - (b) confessa la propria condotta dinnanzi alle autorità, in modo tale da cooperare con le autorità al fine di prevenire od attenuare le conseguenze di tale reato, arrestare i complici e prevenire altri reati, può essere ridotta senza alcuna limitazione.**
- (4) Chiunque partecipa alla progettazione o preparazione di uno qualsiasi degli illeciti penali di cui ai commi 1 e 2 è colpevole di un reato grave punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*
- (5) Chiunque istiga, suggerisce, offre, partecipa o collabora alla commissione di uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 nell’ambito di un’associazione terroristica o concorre nel favoreggiamento di tale reato fornendo un qualsiasi mezzo destinato ad essere utilizzato in tali attività o fornendo o raccogliendo fondi volti a finanziare tali attività o sostiene*

l'associazione terroristica in qualsiasi altra forma è colpevole di un reato grave punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

- (6) L'autore di reato di cui al comma 5 non sarà perseguito penalmente qualora confessi la commissione dell'atto dinnanzi alle autorità prima che queste ne vengano a conoscenza e riveli le circostanze del reato.*
- (7) Chiunque minaccia di commettere i reati specificati ai commi 1 e 2 è colpevole di un reato grave punito con la reclusione da due a otto anni.*
- (8) Chiunque sia a conoscenza di piani per la commissione di un atto terroristico e non provveda prontamente a comunicarlo alle autorità è colpevole di un reato grave punito con la reclusione fino ad un massimo di tre anni.*
- (9) Ai fini del presente articolo:
 - a) per "reato violento contro la persona" e per "reato che mette a repentaglio la popolazione mediante l'uso di armi da fuoco" si intende l'omicidio (commi 1 e 2 dell'articolo 166), le percosse (commi da 1 a 5 dell'articolo 170), l'atto illecito intenzionale (comma 3 dell'articolo 171), la violazione della libertà personale (articolo 175), il sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 175/A), i reati contro la sicurezza dei trasporti (commi 1 e 2 dell'articolo 184), la messa in pericolo del traffico ferroviario, aereo, marittimo o fluviale (commi 1 e 2 dell'articolo 185), la violenza contro il pubblico ufficiale (articolo 229), la violenza contro l'incaricato di un pubblico servizio (articolo 230), la violenza contro l'assistente di un pubblico ufficiale (articolo 231), la violenza contro una persona soggetta a protezione internazionale (articolo 232), la messa in pericolo della pubblica incolumità (commi da 1 a 3 dell'articolo 259), l'ingerenza nelle opere pubbliche (commi 1 e 2 dell'articolo 260), il sequestro di un velivolo, di qualsiasi mezzo di trasporto ferroviario, marittimo, fluviale o stradale o di qualsiasi mezzo di trasporto merci (articolo 262), l'uso illegale di esplosivi o dispositivi esplosivi (articolo 263), l'uso illegale di armi da fuoco o munizioni (commi da 1 a 3 dell'articolo 263/A), il traffico di armi (articolo 263/B), l'uso illegale di materiali radioattivi (commi da 1 a 3 dell'articolo 264), l'uso illegale di armi vietate da una convenzione internazionale (commi da 1 a 3 dell'articolo 264/C), i reati contro i sistemi informatici ed i dati informatici (articolo 300/C), il vandalismo (articolo 324) e la rapina (articolo 321);*
 - b) per "associazione terroristica" si intende qualsiasi gruppo costituito da tre o più persone che agiscono di concerto per un periodo di tempo prolungato il cui fine è la commissione dei reati definiti ai commi 1 e 2.**

A2. Sono previste misure procedurali specifiche, tribunali speciali e/o limitazioni dei diritti di difesa in caso di procedimenti a carico di persone accusate di atti terroristici? In caso affermativo, si prega di indicare le singole disposizioni previste dal diritto nazionale.

BULGARIA

Non sono previste misure procedurali specifiche, tribunali speciali e/o limitazioni al diritto di difesa con riferimento a procedimenti a carico di individui accusati di atti di terrorismo nel diritto bulgaro. Questi particolari imputati beneficiano degli stessi diritti costituzionali e previsti dalla legge degli altri imputati.

DANIMARCA

In Danimarca, i procedimenti a carico delle persone accusate di atti terroristici sono trattati dai tribunali ordinari

Vi sono alcune limitazioni dei diritti di difesa nel caso di procedimenti a carico di una persona accusata di atti terroristici. Una notevole limitazione è costituita dall'articolo 784 della Legge sull'amministrazione della giustizia.

A titolo esemplificativo, quando un tribunale è chiamato a decidere se la polizia può predisporre una intercettazione telefonica nei confronti di una persona indiziata, il tribunale deve nominare un difensore prima di decidere nel merito. Si tratta di una normale procedura prevista in tutti i casi concernenti l'intervento delle autorità nella vita privata. Tuttavia, se il caso riguarda persone accusate di atti terroristici (od altri reati concernenti la sicurezza nazionale o l'indipendenza nazionale), il tribunale può nominare solo alcuni difensori.

Ai sensi dell'articolo 784 della Legge sull'amministrazione della giustizia, il Ministero della Giustizia si avvale di un certo numero di avvocati che il Tribunale può in tal caso nominare. In pratica, i tribunali devono contattare i servizi di Intelligence danesi (noti anche come PET) che forniscono loro le necessarie informazioni.

L'articolo 845 della Legge sull'amministrazione della giustizia prevede inoltre la possibilità di avvalersi di testimoni anonimi. Questi ultimi possono tuttavia essere utilizzati anche in altri casi penali che non riguardano gli atti terroristici.

FRANCIA

I reati terroristici rispondono ad un regime procedurale specifico, sotto certi aspetti comune a quello della criminalità organizzata:

1) Nel corso dell'indagine:

- Un regime di fermo di polizia specifico: (articolo 706-88 del codice di procedura penale):*
 - durata del fermo elevata a 96 ore (4 giorni), anche per i minori di età superiore ai 16 anni (articolo 4 dell'ordinanza del 2 febbraio 1945) "quando sussistono una o più ragioni plausibili per sospettare che una o più persone maggiorenni abbiano partecipato come autrici o complici alla commissione del reato" per tutti i reati terroristici;*
 - durata del fermo elevata a 144 ore (6 giorni) se sussiste un serio rischio di una imminente azione terroristica in Francia o all'estero o se le esigenze della cooperazione internazionale lo richiedono imperativamente (legge del 23 gennaio 2006);*
 - intervento dell'avvocato differito alla 72° ora di fermo per i maggiorenni.*
 - Delle tecniche investigative speciali:*

- possibilità di effettuare sequestri e perquisizioni al di fuori delle ore legali soggetta ad un regime di autorizzazione speciale (articoli da 706-89 a 706-94 del codice di procedura penale);
- sorveglianza su tutto il territorio nazionale delle persone, della circolazione o del trasporto di oggetti, beni o prodotti derivanti dalla commissione di tali reati o che possono eventualmente servire a commetterli (articolo 706-80 del codice di procedura penale);
- operazioni di infiltrazione autorizzate dal procuratore della Repubblica o dal giudice istruttore al fine di facilitare la rivelazione d'informazioni senza sollecitarle e beneficiare dell'immunità penale per gli atti in questione (articolo da 706-81 a 706-87 del codice di procedura penale);
- protezione dei servizi di polizia specialmente abilitati, permettendo loro di verbalizzare con i loro numeri di matricola;
- intercettazioni telefoniche autorizzate, durante l'indagine in flagranza o preliminare, dal juge des libertés et de la détention, per una durata di 15 giorni rinnovabile una volta, a richiesta del Procuratore della Repubblica (articolo 706-95 del codice di procedura penale);
- sonorizzazione o captazione di immagini ordinate dal giudice istruttore, previo parere del procuratore della Repubblica, anche al di fuori delle ore legali di perquisizione, dietro autorizzazione del juge des libertés et de la détention, senza il consenso degli interessati, nei veicoli o qualsiasi luogo pubblico o privato (articoli da 706-96 a 706-102 del codice di procedura penale);
- possibilità per la procura di ricorrere ai servizi fiscali in applicazione dell'articolo 10 B del libro sulle procedure fiscali nell'ambito di indagini svolte per finanziamento del terrorismo (articolo 421-2-3 del codice penale);
- possibilità di creare delle squadre comuni d'indagine (articoli 695-2 e 695-3 del codice di procedura penale);
- retribuzione degli informatori (articolo 15-1 della legge del 21 gennaio 1995 d'orientamento e di programmazione relativa alla sicurezza);

2) Un trattamento giudiziario specifico

- una competenza concorrente tra il tribunale di Parigi e gli altri tribunali territorialmente competenti per perseguire, istruire e giudicare i reati terroristici il che comporta, di fatto, una centralizzazione a Parigi della quasi totalità dei procedimenti terroristici (articolo 706-17 del codice di procedura penale);
- la competenza esclusiva del tribunale e della Corte d'appello di Parigi per l'applicazione delle pene in materia di terrorismo (articolo 706-22-1 del codice di procedura penale);
- la specializzazione dei magistrati presso il tribunale di Parigi: una sezione anti-terrorismo presso la procura, un polo di magistrati istruttori specializzati in antiterrorismo ed un magistrato di sorveglianza esclusivamente competente in materia di terrorismo;
- designazione congiunta di un giudice istruttore specializzato in materia economica e finanziaria e di un giudice specializzato in antiterrorismo per le istruzioni giudiziarie inerenti a reati di finanziamento del terrorismo, di ricettazione, di insider trading, di riciclaggio in relazione ad un'impresa terroristica e di mancata giustificazione di risorse in relazione a persone dedite ad atti di terrorismo (articolo 706-17 del codice di procedura penale);

- una Corte d'assise specialmente composta da magistrati professionisti per giudicare i crimini terroristici per gli imputati maggiorenni ed i minori di età superiore ai 16 anni (articolo 706-25 del codice di procedura penale);
- il prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale e della pena: 30 anni per i crimini (invece di dieci), 20 anni per i delitti (invece di tre anni) (articolo 706-25-1 del codice di procedura penale);
- durata della detenzione cautelare più lunga per l'associazione per delinquere terroristica (3 anni; articolo 706-54-3 del codice di procedura penale).

INGHILTERRA & GALLES

I presunti terroristi sono perseguiti dinnanzi ai tribunali penali ordinari e si applicano le regole probatorie e procedurali ordinarie. L'unica disposizione speciale rilevante concerne il periodo di detenzione cautelare, successivamente all'arresto e prima dell'imputazione (28 giorni, Terrorism Act del 2006, articoli da 23 a 25). Per i reati terroristici, inoltre, l'accesso del detenuto ad un avvocato è in alcuni casi ritardato di 48 ore in presenza di determinate condizioni (comma 8, punto 1, Allegato 8 del Terrorism Act del 2006).

ITALIA

Nei processi relativi ad atti di terrorismo l'ordinamento italiano non prevede alcuna limitazione dei diritti di difesa dell'accusato, né l'istituzione di giudici speciali o altri istituti di analoga natura.

LITUANIA

Ai sensi dell'articolo 225 del Codice penale lituano, i casi penali a carico di persone imputate di reati gravi sono di competenza dei tribunali regionali. L'atto terroristico rientra in tale categoria di reati. I casi penali a carico di persone imputate di gravi reati – puniti anche con l'ergastolo (atti terroristici) – sono giudicati da una collegio di tre giudici dinnanzi al tribunale regionale.

MALTA

Non vi sono tribunali speciali, misure procedurali o particolari limitazioni nei confronti delle persone imputate di reati terroristici. Una persona imputata di reati terroristici gode degli stessi diritti e delle stesse norme procedurali applicate nei confronti di una persona imputata di un reato diverso da un atto terroristico.

PAESI BASSI

No.

POLONIA

Tribunali

I procedimenti a carico di persone imputate di reati terroristici sono trattati dai tribunali competenti. La competenza dei tribunali minori, ossia dei tribunali regionali (sad rejonowy), copre tutti i casi non riservati agli altri tribunali. La competenza dei tribunali superiori, ossia dei tribunali distrettuali (sad okregowy), comprende tutti i reati, vale a dire tutti i procedimenti intentati per reati puniti con almeno tre anni di reclusione o con pene superiori e tutti i procedimenti per i reati minori indicati dalla legge.

I reati sopramenzionati che possono essere considerati atti terroristici sono giudicati in primo grado da un tribunale distrettuale.

Pene supplementari

Ai sensi dell'articolo 65, § 1 e § 2 del Codice penale, le disposizioni sulla recidiva multipla si applicano nei confronti delle persone imputate di reati terroristici e del reato di

partecipazione a gruppi militanti armati ai fini della commissione di reati terroristici. Conseguentemente, le pene detentive irrogate dai tribunali sono – di norma – incondizionate e quindi non soggette a sospensione condizionale (articolo 69, § 3 del Codice penale). Un tribunale può tuttavia sospendere condizionalmente la pena detentiva in “determinati casi giustificati da circostanze eccezionali” (articolo 69, § 3 del Codice penale), ed in tali casi può pronunciare la sospensione della condanna per un periodo da 3 a 5 anni (articolo 70, § 2 del Codice penale). La Corte è inoltre tenuta a nominare un ausiliare della giustizia (probation officer) od altra persona degna di fiducia con il compito di controllare l'autore del reato che ha usufruito della sospensione condizionale (articolo 73, § 2 del Codice penale). L'autore di uno dei suddetti reati può essere posto in stato di libertà condizionale dopo aver scontato almeno tre quarti della pena inflitta, decorso almeno un anno dall'inizio della pena (articolo 78, § 2 del Codice penale).

PORTOGALLO

Non vi sono misure procedurali specifiche, tribunali speciali o particolari limitazioni dei diritti di difesa. Sebbene il reato di terrorismo, in qualsiasi sua forma, sia trattato come un reato estremamente complesso, esso è soggetto alle stesse misure procedurali applicate ad altri reati complessi.

REPUBBLICA CECA

Nella Repubblica Ceca non vi sono misure procedurali specifiche per perseguire i reati terroristici, non vi sono tribunali speciali per le persone imputate di un reato terroristico né particolari limitazioni dei diritti di difesa delle persone accusate od imputate di un attentato terroristico.

L'indiziato, l'accusato o l'imputato gode di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (Consiglio d'Europa). La Repubblica Ceca non ha formulato alcun opt-out al riguardo, contrariamente ad alcuni Stati membri dell'Unione Europea. Il diritto ad un equo processo, sancito dall'articolo 6 CEDU, è garantito in tutti i processi penali. Oltre al ricorso primario alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (la “Convenzione”), i diritti della persona indiziata, accusata od imputata sono tutelati dalla legge costituzionale, conformemente alla Carta dei diritti e delle libertà e ai sensi delle norme di procedura penale e, segnatamente, dei Principi fondamentali del procedimento penale. Le due leggi nazionali sopramenzionate si basano sulla Convenzione ed altri strumenti internazionali volti a tutelare i diritti dell'uomo.

Ai sensi della Costituzione ceca, la persona indiziata posta in stato di fermo può essere trattenuta senza imputazione per un massimo di tre giorni, vale a dire che entro 48 ore dal fermo essa deve essere rimessa in libertà o deferita dinnanzi ad un tribunale, ed entro 24 ore il giudice deve pronunciarsi in merito alla sua detenzione o rimessa in libertà.

ROMANIA

La Legge n. 535/2004, in quanto legge speciale, è integrata dalle disposizioni del Codice di procedura penale per quanto concerne le procedure applicabili alle indagini in materia di reati terroristici, di reati equiparati ai reati terroristici o di finanziamento del terrorismo.

Data la complessità di tali indagini, il legislatore ha previsto che la Corte d'appello sia competente in primo grado a giudicare i reati terroristici.

E' inoltre prevista l'obbligatorietà dell'azione penale.

La legge non prevede collegi giudicanti particolari, tribunali speciali o misure procedurali specifiche per perseguire penalmente o giudicare tali reati.

Secondo lo spirito e la lettera delle disposizioni di legge in materia di procedimenti penali ed ai fini del rispetto e dell'applicazione della Costituzione romena, non vi sono limitazioni e non vi possono essere limitazioni dei diritti di difesa degli autori di reati terroristici.

SCOZIA

Vi sono diversi casi in cui l'imputato può non avere accesso al materiale probatorio su cui si basa la pubblica accusa nei procedimenti penali relativi a reati terroristici. Rientrano in tali casi i procedimenti dinnanzi alla Special Immigration Appeal Commission, i procedimenti dinnanzi alla Proscribed Organisations Appeals Commission, alcuni procedimenti disciplinati dal Terrorism Act del 2005 ed i procedimenti relativi agli ordini di controllo disciplinati dal Prevention of Terrorism Act del 2005. Il nuovo disegno di legge sulla lotta al terrorismo contiene una disposizione sulle procedure di congelamento dei beni senza la presenza dell'accusato. In tali procedimenti, può essere nominato un rappresentante od un avvocato speciale per rappresentare gli interessi dell'accusato: tale persona, tuttavia, non può consultarsi con la persona accusata o con l'avvocato di quest'ultima.

UNGHERIA

2. No, non vi sono misure procedurali specifiche, tribunali speciali e/o limitazioni dei diritti di difesa nei procedimenti penali a carico di persone imputate di atti terroristici. Si devono applicare le norme di carattere generale.

Nota: Sono tuttavia previste delle squadre investigative speciali ed ai sensi dell'articolo 16 della Legge XIX del 1998 sulla procedura penale, gli atti terroristici sono giudicati dai tribunali locali (county courts)/dalla Metropolitan Court di Budapest.

A3. Sono previste deroghe ai principi della competenza nazionale dello Stato in relazione ad atti terroristici al fine di perseguire il reato (se è ed esempio possibile perseguire nel vostro Stato un cittadino che ha commesso atti terroristici in un altro Stato)?

BULGARIA

Il Codice penale della Bulgaria non prevede una specifica deroga al principio della giurisdizione nazionale dello Stato, con riferimento al perseguimento di atti di terrorismo. L'unica deroga, prevista dall'articolo 6 del Codice penale si riferisce ai crimini contro la pace e l'umanità. Tuttavia, ai sensi dell' articolo 6, paragrafo 2 le disposizioni del Codice penale si applicano anche ad altri reati commessi da stranieri all'estero laddove ciò sia specificato da un accordo internazionale di cui la Repubblica di Bulgaria sia parte. Diverse convenzioni delle quali la Bulgaria è parte prevedono tale giurisdizione universale sussidiaria: 1970 Convenzione per la repressione dell'illecita cattura di aeromobili, 1971 Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, 1973 Convenzione sulla prevenzione e punizione dei crimini contro persone soggette a protezione internazionale, 1979 Convenzione internazionale contro la cattura di ostaggi, 1980 Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, 1988 Protocollo per la repressione degli atti di violenza negli aeroporti destinati all'aviazione civile internazionale, addizionale alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della aviazione civile, 1988 Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, 1988 Protocollo per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, 1997 Convenzione internazionale sulla repressione degli attentati terroristici con esplosivo, 1999 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, 1977 Convenzione europea per la repressione del terrorismo (Consiglio d'Europa).

DANIMARCA

Le norme danesi sulla competenza in materia penale sono contenute nel Criminal Act. Per quanto concerne gli atti terroristici, le autorità danesi possono avere una competenza extraterritoriale: gli atti terroristici commessi al di fuori del territorio danese sono soggetti alla giurisdizione delle autorità danesi indipendentemente dal domicilio dell'autore del reato, se la Danimarca ha l'obbligo di perseguire l'atto in questione in virtù di un trattato internazionale. A titolo esemplificativo, la Danimarca ha l'obbligo di promuovere l'azione penale conformemente alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo. In altri termini, le norme in materia di competenza extraterritoriale vertono a tale riguardo sul principio del "aut dedere aut judicare".

FRANCIA

1) *In modo generali, in caso di reati commessi al di fuori del territorio della Repubblica, le giurisdizioni francesi sono competenti nelle seguenti condizioni:*

Codice penale

Articolo 113-6

La legge penale francese è applicabile a qualsiasi crimine commesso da un cittadino francese al di fuori del territorio della Repubblica.

E' applicabile ai delitti commessi da cittadini francesi al di fuori del territorio della Repubblica se i fatti sono puniti dalla legislazione del paese in cui sono stati commessi.

Si applica il presente articolo anche qualora l'imputato abbia acquisito la nazionalità francese successivamente al fatto a lui ascritto.

Articolo 113-7

La legge penale francese è applicabile a qualsiasi crimine, nonché a qualsiasi delitto punito con la reclusione, commesso da un cittadino francese o da un cittadino straniero al di fuori del territorio della Repubblica quando la vittima è di nazionalità francese al momento del reato.

Articolo 113-8

Nei casi previsti dagli articoli 113-6 e 113-7, il perseguimento penale dei delitti può essere avviato solo su richiesta del pubblico ministero. Deve essere preceduta da una querela della vittima o dagli aventi diritto di quest'ultima o da una denuncia ufficiale da parte dell'autorità del paese in cui il fatto è stato commesso.

Articolo 113-8-1

Fatta salva l'applicazione degli articoli da 113-6 a 113-8, la legge penale francese è inoltre applicabile a qualsiasi crimine o a qualsiasi delitto punito con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, commesso al di fuori del territorio della Repubblica da un cittadino straniero la cui estradizione è stata rifiutata allo Stato richiedente dalle autorità francesi per il motivo che il fatto per il quale l'extradizione era stata richiesta è punito con una pena o misura di sicurezza contraria all'ordine pubblico francese o che la persona richiesta sarebbe stata giudicata in detto Stato da un tribunale che non assicurava le garanzie fondamentali in materia di procedura e di protezione dei diritti della difesa, o che il fatto considerato riveste il carattere di reato politico.

L'azione penale per i reati menzionati al primo comma può essere esercitata solo su richiesta del pubblico ministero. Deve essere preceduta da una denuncia ufficiale, trasmessa dal ministro della giustizia, dell'autorità del paese in cui è stato commesso il fatto e che aveva chiesto l'extradizione.

Articolo 113-9

Nei casi previsti agli articoli 113-6 e 113-7, nessuna azione penale può essere esercitata contro una persona che provi di essere stata giudicata in via definitiva all'estero per gli stessi fatti e, in caso di condanna, che la pena è stata scontata o è prescritta.

Articolo 113-10

La legge penale francese si applica ai crimini e delitti qualificati reati contro gli interessi fondamentali della nazione e puniti dal titolo I del libro IV, alla falsificazione ed alla contraffazione del sigillo dello Stato, di monete, banconote od effetti pubblici punite dagli articoli 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 e 444-1 ed a qualsiasi crimine o delitto contro gli agenti od i locali diplomatici o consolari francesi, commessi al di fuori del territorio della Repubblica.

Articolo 113-11

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 113-9, la legge penale francese è applicabile ai crimini e delitti commessi a bordo o contro aereomobili non immatricolati in Francia:

- 1) quando l'autore del reato o la vittima è di nazionalità francese;*
- 2) quando l'apparecchio atterra in Francia dopo il crimine od il delitto;*
- 3) quando l'aeromobile è stato dato in locazione senza equipaggio ad una persona che ha la sede principale della propria attività o, in mancanza, la propria residenza permanente nel territorio della Repubblica.*

Nei casi previsti al punto 1, la nazionalità dell'autore o della vittima del reato è valutata conformemente agli articoli 113-6, ultimo comma, e 113-7.

Articolo 113-12

La legge penale francese è applicabile ai reati commessi al di là del mare territoriale quando le convenzioni internazionali e la legge lo prevedono.

- 2) Inoltre, in materia di terrorismo, la legge francese prevede una competenza quasi universale delle giurisdizioni francesi in applicazione delle convenzioni anti-terrorismo*

ratificate dalla Francia e di cui agli articoli da 689-1 a 689-10 del codice di procedura penale se l'autore degli atti terroristici commessi fuori dal territorio della Repubblica si trova in Francia.

Codice di procedura penale:

Articolo 689-1

Gli autori o complici di reati commessi al di fuori del territorio della Repubblica possono essere perseguiti e giudicati dalle giurisdizioni francesi quando, conformemente alle disposizioni del libro I del codice penale o di un altro testo legislativo, la legge francese è applicabile, o quando una convenzione internazionale da competenza alle giurisdizioni francesi per giudicare del reato.

Articolo 689-1

In applicazione delle convenzioni internazionali di cui agli articoli seguenti, può essere perseguita e giudicata dalle giurisdizioni francesi, se essa si trova in Francia, qualsiasi persona che si è resa colpevole fuori dal territorio della Repubblica di uno dei reati elencati da tali articoli. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili al tentativo di commettere tali reati, ogni qualvolta tale tentativo sia punibile.

Articolo 689-3

Ai fini dell'applicazione della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977 e dell'accordo tra Stati membri delle Comunità europee relativo all'applicazione della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Dublino il 4 dicembre 1979, può essere perseguita e giudicata nelle condizioni previste dall'articolo 689-1 qualsiasi persona colpevole di uno dei seguenti reati:

1) Attentato volontario alla vita, torture ed atti di barbarie, violenze che hanno provocato la morte, una mutilazione od un'infermità permanente o, se la vittima è minorenne, una incapacità totale di lavoro superiore a otto giorni, sottrazione e sequestro di persona puniti dal libro II del codice penale nonché le minacce definite agli articoli 222-17, comma 2 e 222-18 di detto codice, quando il reato è commesso contro una persona avente diritto ad una protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici;

2) Attentati alla libertà di andare e venire definiti all'articolo 421-1 del codice penale o qualsiasi altro crimine o delitto che comporti l'utilizzazione di bombe, granate, razzi, armi da fuoco automatiche, lettere o pacchi bomba, nella misura in cui tale utilizzazione rappresenta un pericolo per le persone, quando tale crimine o delitto è in relazione ad un'impresa individuale o collettiva il cui obiettivo è turbare gravemente l'ordine pubblico mediante l'intimidazione od il terrore.

Articolo 689-4

Ai fini della applicazione della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, aperta alla firma a Vienna e New York il 3 marzo 1980, può essere perseguita e giudicata nelle condizioni previste dall'articolo 689-1 qualsiasi persona colpevole di uno dei seguenti reati:

1) Delitto previsto all'articolo 6-1 della legge n. 80-572 del 25 luglio 1980 sulla protezione ed il controllo delle materie nucleari;

2) Delitto di appropriazione indebita previsto dall'articolo 6 della legge n. 80-572 del 25 luglio 1980 precisata, attentato volontario alla vita o all'integrità della persona, furto, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, distruzione, danneggiamento o deterioramento o minaccia di un attentato alle persone o ai beni definiti dai libri II e III del codice penale, dal momento in cui il reato è commesso per mezzo di materie nucleari rientranti nel campo di applicazione degli articoli 1 e 2 della Convenzione o ha riguardato tali materie.

Articolo 689-5

Ai fini dell'applicazione della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e ai fini dell'applicazione del protocollo per la

repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, fatti a Roma il 10 marzo 1988, può essere perseguita e giudicata nelle condizioni previste dall'articolo 689-1 qualsiasi persona colpevole di uno dei seguenti reati:

- 1) Un crimine di cui agli articoli 224-6 e 224-7 del codice penale;*
- 2) L'attentato volontario alla vita o all'integrità fisica, la distruzione, il danneggiamento od il deterioramento, la minaccia di un attentato alle persone od ai beni puniti dai libri II e III del codice penale od i delitti definiti dall'articolo 224-8 di detto codice e dall'articolo L. 331-2 del codice dei porti marittimi, se il reato compromette o è di natura tale da compromettere la sicurezza della navigazione marittima o di una piattaforma fissa situata sulla piattaforma continentale;*
- 3) L'attentato volontario alla vita, le torture e gli atti di barbarie o violenze puniti dal libro II del codice penale, se il reato è connesso al reato definito al comma 1 o ad uno o più reati di natura tale da compromettere la sicurezza della navigazione marittima o di una piattaforma di cui al comma 2.*

Articolo 689-6

Ai fini dell'applicazione della Convenzione per la repressione del sequestro illecito di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970, e della Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, può essere perseguita e giudicata nelle condizioni previste dall'articolo 689-1 qualsiasi persona colpevole di uno dei seguenti reati:

- 1) Dirottamento di aeromobile non immatricolato in Francia e qualsiasi altro atto di violenza contro i passeggeri o l'equipaggio e commesso dal presunto autore del dirottamento, in relazione diretta contro tale reato;*
- 2) Qualsiasi reato concernente un aeromobile non immatricolato in Francia e rientrante tra quelli enumerati alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo primo della Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile precitata.*

Articolo 689-7

Ai fini dell'applicazione del protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 24 febbraio 1988, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971, può essere perseguita e giudicata nelle condizioni previste dall'articolo 689-1 qualsiasi persona che si è resa colpevole, per mezzo di qualunque dispositivo, sostanza o arma:

- 1) Di uno dei seguenti reati se tale reato compromette o è di natura tale da compromettere la sicurezza di un aerodromo adibito all'aviazione civile internazionale:*
 - a) attentati volontari alla vita, torture ed atti di barbarie, violenze che hanno provocato la morte, una mutilazione od un'infermità permanente o, se la vittima è minorenne, una incapacità totale di lavoro per più di otto giorni, puniti dal libro II del codice penale, quando il reato è stato commesso in un aerodromo adibito all'aviazione civile internazionale;*
 - b) distruzioni, danneggiamenti e deterioramenti puniti dal libro III del codice penale, quando il reato è stato commesso ai danni delle installazioni di un aerodromo adibito all'aviazione civile internazionale o di un aeromobile in sosta nell'aerodromo e non in servizio;*
 - c) il delitto previsto dal quarto comma (3) dell'articolo L. 2282-1 del codice dell'aviazione civile, quando il reato è stato commesso ai danni delle installazioni di un aerodromo adibito all'aviazione civile internazionale o di un aeromobile in sosta nell'aerodromo e non in servizio;*

- d) del reato definito al sesto comma (5) dell'articolo L. 282-1 del codice dell'aviazione civile, quando è stato commesso ai danni dei servizi di un aerodromo adibito all'aviazione civile internazionale.

Articolo 689-9

Ai fini dell'applicazione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici, aperta alla firma a New York il 10 gennaio 1998, può essere perseguita e giudicata nelle condizioni previste dall'articolo 689-1 qualsiasi persona colpevole di un crimine o di un delitto terroristico di cui agli articoli 421-1 e 421-2 del codice penale o del reato di associazione per delinquere terroristica previsto dall'articolo 421-2-1 di detto codice quando il reato è stato commesso utilizzando un dispositivo esplosivo o qualsiasi altro dispositivo micidiale definito dall'articolo primo di detta convenzione.

Articolo 689-10

Ai fini dell'applicazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, aperta alla firma a New York il 10 gennaio 2000, può essere perseguita e giudicata nelle condizioni previste dall'articolo 689-1 qualsiasi persona colpevole di un crimine o di un delitto di cui agli articoli da 421-1 a 421-2-2 del codice penale quando tale reato costituisce un finanziamento di atti terroristici ai sensi dell'articolo 2 di detta convenzione.

INGHILTERRA & GALLES

Terrorism Act del 2000

Qualsiasi cittadino del Regno Unito o persona residente nel Regno Unito che commette un atto al di fuori del Regno Unito e tale atto, se fosse stato commesso in una qualsiasi parte nel Regno Unito, avrebbe costituito un reato ai sensi dell'articolo 54 (addestramento armato) o degli articoli da 56 a 61 (direzione di un'organizzazione terroristica, possesso a fini terroristici, raccolta di informazioni, istigazione al terrorismo d'oltremare), è colpevole del reato in tale parte del Regno Unito (Terrorism Act del 2000, articolo 63A, comma 1, inserito dall'articolo 52 della Crime International Co-operation Act del 2003.

Gli emendamenti apportati al Terrorism Act del 2000 dal Crime International Co-operation Act del 2003 hanno esteso la competenza in relazione ad altri reati: qualsiasi cittadino del Regno Unito o persona residente nel Regno Unito che commette al di fuori del Regno Unito un atto di terrorismo o a fini terroristici e tale atto, se fosse stato commesso in una qualsiasi parte nel Regno Unito, avrebbe costituito uno dei reati indicati all'articolo 63B, comma 2, del Terrorism Act del 2000, è colpevole del reato in tale parte del Regno Unito (Terrorism Act del 2000, articolo 63B, comma 1.

I reati indicati all'articolo 63B, comma 2 sono i seguenti:

- (a) l'omicidio volontario, l'omicidio preterintenzionale, l'omicidio colposo, la violenza carnale, le lesioni personali preterintenzionali, le lesioni personali colpose, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la sottrazione o la detenzione di persona;
- (b) uno dei reati di cui agli articoli 4, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30 o 64 della Legge sui reati contro la persona (Offences Against the Person Act);
- (c) un reato di cui agli articoli da 1 a 5 della Legge sulla contraffazione e la falsificazione del 1981 (Forgery and Counterfeiting Act);
- (d) la messa in circolazione di un documento falso od uno dei reati di cui all'articolo 46A della Criminal Law (testo unico) (Scozia) del 1995;
- (e) uno dei reati di cui agli articoli 1 o 2 del Criminal Damage Act del 1971;
- (f) uno dei reati di cui agli articoli 3 o 4 del Criminal Damage Order (Irlanda del Nord) del 1977;
- (g) qualsiasi danno intenzionale;
- (h) l'incendio doloso.

Chiunque realizza una condotta al di fuori del Regno Unito che costituisce un atto terroristico o a fini terroristici, e tale condotta sia realizzata nei confronti di, o in relazione a un cittadino del Regno Unito, una persona residente nel Regno Unito od un soggetto tutelato e, se messa in atto in qualsiasi parte del territorio del Regno Unito, avrebbe costituito uno dei reati enumerati all'articolo 63C, comma 2, è punibile per il reato in questione in tale parte del Regno Unito (articolo 63C, comma 1). I reati sono gli stessi di cui alle lettere (a) a (d) sopraindicate.

Chiunque realizza una condotta al di fuori del Regno Unito che costituisce un atto terroristico o a fini terroristici, e tale condotta sia realizzata in relazione ad un attentato rivolto a locali pertinenti o ad un veicolo solitamente utilizzato da un soggetto tutelato, e l'attentato sia eseguito nel momento in cui il soggetto tutelato si trova all'interno dei locali o del veicolo in questione, e la condotta suddetta, se messa in atto in qualsiasi parte del territorio del Regno Unito, avrebbe costituito uno dei reati enumerati all'articolo 63D, comma 2, è punibile per il reato in questione in tale parte del Regno Unito (articolo 63D, comma 1). (Reati di danneggiamento).

Chiunque realizza una condotta al di fuori del Regno Unito che costituisce un atto terroristico o a fini terroristici, e tale condotta consista nella minaccia di un attentato a locali pertinenti o ad un veicolo solitamente utilizzato da un soggetto tutelato e, in base a tale minaccia l'attentato si debba compiere nel momento in cui il soggetto tutelato si trova all'interno dei locali ovvero del veicolo in questione e la condotta suddetta, se messa in atto in qualsiasi parte del Regno Unito, avrebbe costituito uno dei reati enumerati all'articolo 63D, comma 4, è punibile per il reato in questione in tale parte del Regno Unito (articolo 63D, comma 3).

L'istituzione in Inghilterra e nel Galles di procedimenti collegati ad uno dei reati di cui sopra richiede l'autorizzazione o l'iniziativa dell'Attorney General³ (articolo 63E, comma 1).

Terrorism Act del 2006

Chiunque commette un atto al di fuori del Regno Unito ed il suo atto, se fosse stato commesso in una parte qualsiasi del Regno Unito, avrebbe costituito un reato rientrante nell'ambito del comma 2, è colpevole in tale parte del Regno Unito di tale reato (articolo 17, comma 1). I reati che rientrano nell'ambito dell'articolo 17, comma 2 sono i seguenti:

- (a) un reato di cui ai commi 1 o 6 della presente legge nella misura in cui detto reato è commesso con riferimento ad una dichiarazione, istruzione o addestramento in relazione ai quali si applica il suddetto comma a causa della loro rilevanza nella commissione, preparazione o individuazione di uno dei seguenti reati disciplinati dalla Convenzione:
- (b) un reato di cui ai commi da 8 a 11 della presente legge;
- (c) un reato di cui all'articolo 11, comma 1 del Terrorism Act del 2000;
- (d) un reato di cui all'articolo 54 di detto Act (addestramento armato);
- (e) il concorso nella commissione di un atto rientrante nell'ambito del presente comma;
- (f) l'istigazione alla commissione di tale reato;
- (g) il tentativo di commettere tale reato;
- (h) il concorso nel favoreggiamento di tale reato.

L'azione penale per tale reato può essere avviata in qualsiasi parte del Regno Unito e tale reato può a tutti gli effetti essere considerato come commesso in tale parte del Regno Unito.

³ N.d.T.: figura caratteristica del sistema costituzionale britannico priva di corrispondenza nell'ordinamento italiano. Non va confusa né con l'avvocato generale dello Stato, né con quella del procuratore generale o del pubblico ministero, ufficio che non esiste nel diritto inglese. L'Attorney General è il massimo consulente legale del governo e risponde al Parlamento del suo operato.

ITALIA

Per i fatti di terrorismo non sono previste deroghe ai principi della competenza nazionale dello Stato, ancorati, secondo il criterio di collegamento territoriale, al luogo in cui il reato è stato consumato. Si richiama, per completezza, la norma di cui all'art. 270 quater, codice penale, sopra esaminata sub A1), che sanziona chiunque arruola in Italia una o più persone, anche se per il compimento di atti di terrorismo da realizzare contro uno Stato estero.

LITUANIA

Ai sensi dell'articolo 7 del Codice penale lituano, le persone sono responsabili dei reati (atti terroristici) previsti da accordi internazionali, indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo di residenza, dal luogo di commissione del reato e dell'applicabilità o meno della legislazione del luogo in cui è stato commesso il reato. Le imputazioni a carico delle persone responsabili di reati commessi all'estero sono formulate ai sensi del Codice penale solo in quei casi in cui le azioni commesse costituiscono dei reati e le imputazioni nei loro confronti sono allora formulate ai sensi del Codice penale dello Stato in cui è avvenuto il reato e della Repubblica di Lituania. Tuttavia, se gli autori dei reati commessi all'estero sono processati nella Repubblica di Lituania ed i due Stati prevedono pene diverse, la pena applicata sarà quella prevista dal diritto lituano; tale pena non può tuttavia superare la pena massima prevista dallo Stato in cui è stato commesso il reato. L'autore di un reato (atto terroristico) non è responsabile ai sensi del Codice penale lituano quando ha già scontato la pena irrogata dal tribunale di uno Stato estero, quando le è stata concessa la grazia per tutta o parte della pena pronunciata dal tribunale di uno Stato estero, quando è stata assolta dal tribunale di uno Stato estero, quando è stata esonerata dalla responsabilità penale o dalla pena e quando la pena non è stata inflitta per prescrizione del procedimento o per altri fondamenti giuridici applicabili a tale Stato estero.

MALTA

L'articolo 328M estende la competenza dei tribunali maltesi:

“Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, i tribunali di Malta hanno inoltre competenza per i reati indicati nel presente articolo quando

- (a) il reato è commesso anche solo in parte nel territorio di Malta o in mare o in un luogo rientrante nella giurisdizione territoriale di Malta;*
- (b) l'autore del reato è un cittadino maltese od una persona stabilmente residente a Malta;*
- (c) l'autore del reato è una persona indiziata o condannata per un reato di cui al presente comma e la cui consegna od estradizione verso un altro Stato per tale reato è oggetto di rifiuto da parte di Malta, anche in assenza di disposizioni nel diritto maltese, diverse dalla presente disposizione, in virtù delle quali l'azione penale nei confronti di detta persona può essere proseguita a Malta;*
- (d) il reato è commesso a favore di una persona giuridica con sede a Malta;*
- (e) il reato è un reato di cui all'articolo 328B o un reato di cui all'articolo 328D che coinvolge un'associazione terroristica, anche se l'associazione terroristica ha base o svolge le proprie attività criminali al di fuori del territorio maltese;*
- (f) il reato è commesso ai danni delle istituzioni o del popolo maltese o ai danni di un'istituzione dell'Unione Europea o di un ente istituito conformemente ai Trattati ed ha la sua sede a Malta;*

Restando inteso che ai fini del presente paragrafo:

“Unione Europea” avrà lo stesso significato ad essa conferito dall'articolo 2, comma 1 del European Union Act;

“Trattati” sta ad indicare il Trattato costitutivo della Comunità europea fatto a Roma il 25 marzo 1957 ed il Trattato sull’Unione europea fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed i suoi Protocolli addizionali.”

PAESI BASSI

Sì, l’articolo 9 (giurisdizione ed esercizio dell’azione penale) della Decisione Quadro (2002/475/GAI), comma 2, recita come segue:

2. Se il reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato ad esercitare l’azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l’azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi di qualsiasi organo o struttura istituiti in seno all’Unione europea per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie, nonché coordinare le loro azioni. Si tiene conto, per gradi successivi, dei seguenti elementi di collegamento:

- si tratta dello Stato membro nel cui territorio sono stati commessi i fatti,*
- l’autore ha la nazionalità di tale Stato membro o vi è residente,*
- si tratta dello Stato membro di origine delle vittime,*
- si tratta dello Stato membro nel cui territorio è stato trovato l’autore dei reati.*

Articolo 3.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 se rifiuta di consegnare o di estradare verso un altro Stato membro o un paese terzo una persona sospettata di uno di tali reati o per esso condannata.

Articolo 4.

Ciascuno Stato membro si adopera affinché sia stabilita la sua giurisdizione nei casi riguardanti un reato di cui agli articoli 2 e 4 commesso anche solo parzialmente nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui l’organizzazione terroristica è basata o svolge le sue attività criminali.

Articolo 5.

Il presente articolo non esclude l’esercizio della giurisdizione penale secondo quanto previsto da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale.

POLONIA

Ai sensi dell’articolo 109 del Codice Penale si applica il diritto penale polacco nei confronti di cittadini polacchi che commettono reati in un paese straniero. Nel caso di reati di natura terroristica è possibile applicare il diritto penale polacco nei confronti di cittadini stranieri che commettono reati contro la Polonia in un paese straniero e nei confronti di cittadini polacchi, di società polacche e di organizzazioni polacche non dotate di personalità giuridica, e nei confronti di cittadini stranieri che commettono un reato terroristico in un paese straniero.

PORTOGALLO

C’è una possibilità. Tuttavia questa non riguarda esclusivamente questioni terroristiche. In ogni caso, si può dire che sono previste deroghe al principio della competenza nazionale dello Stato al fine di assicurare la competenza dei nostri organi giudiziari come specificato nella domanda.

REPUBBLICA CECA

A3. Il diritto della Repubblica Ceca riconosce la competenza territoriale, personale o universale. In base alla competenza personale la Repubblica Ceca (le sue autorità responsabili dei procedimenti penali) perseguirà tutti i reati commessi da cittadini cechi o

da coloro che hanno il proprio domicilio nella Repubblica Ceca, se i reati sono commessi in un altro Stato. In base alla competenza universale è possibile per le autorità ceche responsabili dei procedimenti giudiziari perseguire nella Repubblica Ceca (o fuori del paese) un cittadino di un altro Stato o una persona senza un domicilio nella Repubblica Ceca o una persona senza nessuna cittadinanza, se questa ha commesso l'attentato terroristico in un altro Stato.

ROMANIA

Conformemente alle norme del Codice Penale, per quanto riguarda l'applicazione spaziale del diritto penale, la questione richiede diversi approfondimenti. Pertanto:

- in base al principio della personalità del diritto penale - art. 4 del Codice Penale, il diritto penale si applica a reati commessi fuori dal territorio romeno se l'autore è un cittadino romeno o un apolide che vive in Romania.

Il sintagma diritto penale si riferisce alla criminalizzazione nel diritto penale generale – in particolare nel Codice Penale e nelle leggi speciali – compresa la Legge n. 535/2004.

- in base al principio dell'universalità del diritto penale, il diritto penale – nel suo complesso, compresa la criminalizzazione prevista nelle leggi speciali – si applica a reati commessi al di fuori del territorio romeno da cittadini stranieri o da persone apolide che non abitano in Romania, a condizione che il diritto dello Stato in cui il reato è stato commesso preveda questo stesso fatto come un reato penale (il principio della doppia incriminabilità), e che l'autore si trovi in territorio romeno.

È bene ricordare che il diritto penale non si applica a reati commessi da rappresentanti diplomatici di altri Stati o da altre persone che, in base alle convenzioni internazionali, non sono soggette alla giurisdizione penale dello Stato romeno (art. 8 del Codice Penale).

SCOZIA

Sì. Per esempio l'Anti-terrorism, Crime and Security Act del 2001 prevede che le persone possano essere perseguite nel Regno Unito per alcuni reati riguardanti armi biologiche, chimiche e nucleari commessi altrove.

UNGHERIA

3.) Sì, esistono deroghe al principio della competenza nazionale dello Stato come segue:

Legge IV del 1978 sul Codice Penale, articoli 3 e 4 – Ambito territoriale e personale

Articolo 3

(1) Il diritto ungherese si applica a reati commessi in Ungheria, nonché ad ogni altra condotta di cittadini ungheresi all'estero, ritenuta di rilevanza penale conformemente al diritto ungherese.

(2) Il diritto ungherese si applica anche a fatti-reato commessi a bordo di navi o velivoli ungheresi che si trovano al di fuori dei confini della Repubblica di Ungheria.

Articolo 4

(1) Il diritto ungherese si applica ad ogni atto commesso da cittadini non ungheresi in un paese straniero, se:

a) esso viene considerato un reato grave ai sensi del diritto ungherese ed è anche punibile conformemente alle leggi del paese dove è stato commesso;

b) esso è un reato contro lo Stato (Capitolo X), escluso lo spionaggio contro le forze armate alleate (articolo 148), a prescindere dal fatto che sia o meno punibile conformemente al diritto del paese in cui è stato commesso;

c) esso è un crimine contro l'umanità (Capitolo XI) o qualunque altro reato perseguito come tale i forza di un trattato internazionale.

(2) Lo spionaggio (articolo 148) contro le forze armate alleate da parte di un cittadino non ungherese in un paese straniero è punibile conformemente alle leggi penali ungheresi, a condizione che tale reato sia anche punibile dal diritto del paese dove è stato commesso.

(3) Nei casi descritti ai punti (1)-(2), l'imputazione è disposta dall'Attorney General.

Nota: Al fine di perseguire il reato queste deroghe non sono solo previste riguardo ad atti di terrorismo.

A4. Quanti processi sono stati tenuti con riferimento ad atti di terrorismo? Prego descrivere i tipi di condotta in questione, la/le imputazione(i) a carico di particolari individui e l'esito di tali procedimenti giudiziari. Si prega gentilmente di inviare le decisioni, o parte delle decisioni di rilevanza giudiziaria riguardanti i procedimenti in merito ad atti terroristici, anche decisioni di primo grado, pronunciate nel suo paese.

BULGARIA

Da quando il terrorismo è stato previsto come reato penale nel Codice penale bulgaro nel 2002, non sono stati tenuti processi con riferimento ad atti di terrorismo.

FRANCIA

Dal 1996 al 2006 almeno 648 persone sono state condannate per i diversi reati terroristici indicati al punto A1.

La tabella allegata riporta il numero di condanne annuali emesse per ogni tipo di reato terroristico.

La lettura di tale tabella richiede tre precisazioni:

- *Dato che la ricerca copre uno spazio temporale di 10 anni, è necessario tener conto, nell'analisi della fluttuazione delle condanne, delle evoluzioni legislative intervenute nel corso di tale periodo (ad esempio la qualificazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere ai fini della preparazione di un atto terroristico è entrata in vigore nel mese di luglio del 1996 ma l'assunzione statistica di tale qualificazione è avvenuta solo nel mese di settembre del 2007).*
- *Il notevole differenziale tra il numero di condanne il cui reato principale è un reato in materia terroristica ed il numero di reati terroristici che hanno dato luogo a condanna si spiega con il fatto che una persona è spesso condannata per più reati terroristici.*
- *I dati del 2006 sono dati provvisori, dato che i dati definitivi sono disponibili nel mese di settembre dell'anno successivo.*

Per quanto concerne le varie tipologie di terrorismo, la giustizia francese è confrontata al terrorismo basco (ETA), corso, islamico, turco o curdo (PKK e TK/PML), tamul, bretone, di estrema sinistra e di estrema destra.

A titolo indicativo, al 29 febbraio 2008, 375 persone erano detenute in Francia (indagati o condannati) per fatti di terrorismo, soprattutto in collegamento con i seguenti movimenti:

- *basco = 121 imputati detenuti e 54 condannati*
- *islamico = 43 imputati detenuti e 36 condannati*
- *corso = 35 imputati detenuti e 26 condannati*
- *tamul = 18 imputati*
- *turco = 12 imputati*
- *estrema sinistra = 7 condannati*
- *estrema destra = 4 condannati*
- *bretone = 1 condannato*

DANIMARCA

In Danimarca abbiamo avuto solo pochi casi riguardanti tentativi di azioni terroristiche. Comunque, i casi hanno destato un interesse pubblico enorme.

In uno dei procedimenti, l'imputato è stato dichiarato colpevole in quanto aveva istigato altre persone a commettere atti terroristici. È stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione.

(Il Prosecution Service danese contro un cittadino danese-marocchino).

In un altro procedimento tre persone (non tutti gli imputati) sono stati dichiarati colpevoli in quanto i tre di loro avevano preparato una azione terroristica in Danimarca. Due delle persone sono state condannate ad 11 anni di reclusione dall'Eastern High Court. La terza persona è stata condannata a 4 anni di reclusione dall'Eastern High Court. In ogni caso la decisione è stata impugnata e non è stata ancora esaminata dalla Eastern High Court.

(Il caso Vollsmose)

Un altro procedimento riguardava la vendita e la distribuzione di t-shirt di una associazione chiamata "Lovers". L'eccedenza della vendita delle t-shirt è stata devoluta all'organizzazione curda PKK. Il PKK è incluso nell'elenco ufficiale delle organizzazioni terroristiche dell'UE. "Lovers" non è stata dichiarata colpevole per aver finanziato una organizzazione terroristica. La decisione è stata impugnata e non è stata ancora esaminata dalla Eastern High Court.

(Il caso "Lovers")

Infine una persona è stata condannata a 7 anni di reclusione dalla Eastern High Court , in quanto aveva programmato un tentativo di attentato terroristico.

(Il caso Glostrup).

Sfortunatamente le suddette decisioni non sono disponibili in inglese.

INGHILTERRA & GALLES

Per quanto riguarda il passato relativamente recente, il Regno Unito si è occupato di terrorismo fin dall'inizio degli anni 70, epoca in cui l'IRA è diventata particolarmente attiva. Ci sono stati numerosi processi da quella epoca e sarebbe irrealistico e oneroso cercare di elencare il numero di processi, i tipi di condotta, le imputazioni o gli esiti di questi processi come parte di questo questionario.

In ogni caso le statistiche degli arresti per terrorismo della polizia del Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord) dall'11 settembre 2001 al 31 marzo 2007 mostrano che sono stati effettuati 1228 arresti:

- 1165 arresti sono stati fatti conformemente al Terrorism Act del 2000
- 63 arresti conformemente ad altra legislazione diversa dal Terrorism Act, in cui l'indagine è stata condotta come una indagine per terrorismo

del totale dei 1228 arrestati:

- 132 sono stati accusati solo di reati contro la legislazione sul terrorismo
- 109 sono stati accusati di reati contro la legislazione sul terrorismo e di altri reati penali
- 195 sono stati accusati conformemente ad altra legislazione, compreso omicidio, lesioni personali gravi, reati di contro la legge sulle armi e gli esplosivi, truffa, documenti falsi.
- 76 sono stati consegnati alle autorità per l'immigrazione
- 15 sono sotto cauzione di polizia in attesa di decisione sui capi di imputazione
- 1 mandato di arresto è stato emesso
- 12 sono stati diffidati
- 1 è stato sottoposto alle procedure penale per minori
- 11 sono stati sottoposti alla legislazione per la salute mentale
- 4 sono stati trasferiti alla custodia del Police Service dell'Irlanda del Nord
- 2 sono in arresto in attesa di estradizione
- 669 sono stati messi in libertà senza accuse
- 1 è in attesa di ulteriori indagini

Di quelli accusati:

- 41 condanne ai sensi del Terrorism Act fino ad oggi

- 183 sono stati condannati ai sensi di altra legislazione: omicidio e reati contrari alla legislazione sugli esplosivi (compresa associazione per delinquere), lesioni personali gravi, reati contrari alla legislazione sulle armi da fuoco, truffa, reati per documenti falsi, ecc. (ciò comprende le 12 diffide di cui sopra)

114 sono in attesa di giudizio

ITALIA

Con riguardo ai processi celebrati recentemente in Italia per fatti di terrorismo, si è provveduto alla massimazione delle decisioni che seguono.

- Corte di Assise di Milano, 21.9.2006, n. 9; il Collegio, nell'affrontare il problema della nozione di terrorismo internazionale, in rapporto alla intervenuta successione di leggi penali del tempo per effetto della norma di cui all'art. 270 sexies c.p. (condotte con finalità di terrorismo), inserita nel codice penale dalla L. n. 155/2005, osserva: <Deve, pertanto, concludersi, che l'art. 270 bis c.p. trova applicazione (fino all'entrata in vigore della ulteriore definizione contenuta nell'art. 270 sexies c.p.) nel caso in cui l'associazione incriminata operi al fine di commettere, in Italia o in uno Stato estero nel quale non sia in corso un conflitto armato, uno degli atti violenti oggetto delle specifiche convenzioni settoriali richiamate dalla stessa Convenzione [Convenzione di New York del 1999]. E, nel caso in cui l'atto debba essere compiuto in un territorio ove vi sia conflitto armato, quando questo sia diretto contro civili o, comunque, contro soggetti che non partecipano attivamente al Conflitto. Sempre però che l'atto sia compiuto allo scopo di diffondere il terrore nella popolazione o di obbligare un governo o altra organizzazione a compiere o ad omettere un atto...Così, ora, può certamente affermarsi che la definizione dell'atto terroristico [ex art. 270 sexies c.p.] considerato nella sua oggettività..., è più generica. Nella Convenzione di New York si indicava infatti come tale l'"atto destinato a cagionare la morte o lesioni personali gravi". Altre Convenzioni settoriali ne integravano il dettato con altri atti parimenti specifici. L'art. 270 sexies c.p., invece, considera terroristiche tutte quelle "condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale" >.

- Corte di Assise di Milano 6.11.2006, n. 10, che afferma la penale responsabilità degli imputati ex art. 270 bis, c.p., in relazione ad atti di terrorismo perpetrati in Stati stranieri. Con specifico riguardo alla nozione di atto terroristico, il Collegio osserva: <l'art. 270 bis c.p. deve trovare applicazione nel caso in cui l'associazione incriminata operi al fine di commettere, in Italia o all'estero, uno degli atti violenti oggetto delle specifiche convenzioni settoriali richiamate dalla stessa Convenzione [Convenzione di New York del 1999]; ovvero al fine di commettere atti violenti contro civili o contro soggetti che non partecipano attivamente al conflitto armato in corso, allo scopo di diffondere il terrore o di obbligare un governo o altra organizzazione a compiere o ad omettere un atto, e sempre che il movente della condotta sia di natura politica, ideologica o religiosa>. (In termini: Corte di Assise di Milano, 9.5.2005, n. 7).

- Corte di Assise di Appello di Brescia, 29 giugno 2007, n. 9 (conferma Corte di Assise di Cremona, 15.7.2006, n. 1). Il Collegio osserva: <Si ribadisce quindi che il reato previsto dall'art. 270 bis c.p. è classificabile tra quelli plurioffensivi, in quanto lede o mette in pericolo sia la vita e l'incolumità delle vittime sia, nello stesso tempo, il bene delle libertà di autodeterminazione degli Stati e delle organizzazioni internazionali. L'elemento oggettivo del delitto è contraddistinto da una pluralità di condotte che designano l'inserimento del soggetto nella struttura in relazione ai diversi ruoli esercitati all'interno dell'associazione...Conseguentemente la partecipazione di un soggetto al gruppo terroristico può concretarsi anche in condotte strumentali e di supporto logistico alle attività dell'associazione che inequivocamente rivelino il suo inserimento nell'organizzazione, purchè un segmento di dette condotte si svolga in Italia. Sul piano soggettivo, è richiesto il

dolo specifico nel quale la consapevolezza e la volontà del fatto di reato devono essere indirizzate al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l'attività dell'intera associazione, che la stessa norma indica, alternativamente, nell'obiettivo di spargere terrore tra la popolazione o in quello di costringere gli Stati o le organizzazioni internazionali a fare o ad omettere un determinato atto. ... La Corte del merito ha invece esaurientemente dimostrato che fra le finalità che erano proprie di ANSAR AL ISLAM nel momento in cui DRISSI NOUREDDINE raggiungeva il campo di addestramento gestito da tale organizzazione in Iraq ed in quello nel quale veniva organizzato da costui (in accordo con TRABELSI) il finanziamento in favore della stessa, comportavano, come modalità previste di attuazione del programma associativo, anche l'esecuzione di attentati indirizzati contro forze militari, con l'accettazione espressa che potessero coinvolgere anche soggetti estranei ad esse>.

- Corte di Assise di Perugia, 20.12.2006, n. 4; il Collegio dopo un esauriente excursus relativo alla nozione di terrorismo internazionale desumibile sulla base delle convenzioni internazionali in materia, afferma che detta nozione <vale a ricomprendere anche il caso di atti di violenza commessi non solo in tempo di pace contro civili ma anche in tempo di guerra contro soggetti non coinvolti direttamente nelle ostilità, anche se non si fa riferimento a condotte volte a destabilizzare o distruggere strutture politiche, economiche e sociali, inquadrabili anche nella nozione di eversione>.

- Si veda anche Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 24.1.2005, n. 151, ove si afferma: <Le attività violente o di guerriglia poste in essere nell'ambito di contesti bellici, anche se poste in essere da parte di forze armate diverse da quelle istituzionali, non possono essere perseguite neppure sul piano del diritto internazionale, a meno che ... non venga violato il diritto internazionale umanitario>. Sul punto la Corte regolatrice ha recentemente espresso il diverso orientamento di cui si è detto sopra sub A (Cass., Sez. I, 17 gennaio 2007, n. 1072, che ha annullato con rinvio la decisione della Corte di Assise di Appello di Milano 28.11.2005, ove si era parimenti esclusa la finalità di terrorismo dell'associazione in relazione ad atti di guerriglia); si segnala che la Seconda Corte di Assise di Appello di Milano, con sentenza 23.10.2007, n. 36, all'esito del giudizio di rinvio, nel sancire la responsabilità degli imputati per il delitto di associazione con finalità di terrorismo, ha rilevato che <La richiamata sentenza della Suprema Corte [Cass., Sez. I, 17 gennaio 2007, n. 1072] costituisce un insegnamento di portata generale per quanto riguarda la definizione giuridica delle attività terroristiche, con efficacia dirimente al di là del presente processo [di rinvio]>. All'insegnamento della Corte regolatrice si conforma anche Corte di Assise di Appello di Milano, 29.10.2007, n. 38.

- Corte di Assise di Milano, 18.12.2006, n. 13: premesso che la nozione di atti compiuti con finalità di terrorismo internazionale discende dalle fonti internazionali vincolanti per il nostro ordinamento e che la norma di cui all'art. 270 sexies c.p., che qualifica le condotte con finalità di terrorismo, non si estende <anche ad atti compiuti in un contesto bellico>, il Collegio osserva che il giudice deve verificare in concreto le caratteristiche dell'associazione non dovendosi criminalizzare <condotte che siano espressione di una mera adesione ideologica, senza aver assunto le ulteriori caratteristiche e finalità in concreto violente che la norma intende reprimere e sanzionare>; sulla scorta di tali assunti, escluso, nel caso concreto, il collegamento tra la cellula di integralisti islamici operante in Italia e la più grande organizzazione internazionale dedita ad atti terroristici, la Corte di Assise riqualifica la fattispecie nell'ambito di <un'associazione disciplinata dall'art. 416 c.p. [associazione per delinquere c.d. comune] con finalità di procurare e distribuire documenti falsi fra i suoi aderenti o i loro confratelli, nella quale può essere inquadrata la condotta in esame>.

- Corte di Assise di Milano 3.8.2007, n. 9, che nell'escludere che il materiale probatorio raccolto consenta di formulare nei confronti degli imputati un giudizio di penale

responsabilità per il delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale, rileva: <Non è emersa l'esistenza di alcuna associazione, nel senso proprio che al termine deve essere attribuito dal penalista, operante sul territorio dello Stato italiano: nessuna forma di organizzazione stabile, idonea a realizzare una serie indeterminata di reati, dotata necessariamente di una corposità sociale (per ripetere la felice espressione di un Autore) indipendente rispetto alle persone e alla attività dei suoi membri, strutturata e caratterizzata dalla ripartizione dei ruoli tra gli associati, dalla presenza e dal riconoscimento di vincoli gerarchici e di regole di condotte da osservare>.

- Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 5.10.2006, n. 1676: <La nozione tecnico-giuridica di terrorismo adottata dal legislatore si compone dunque allo stato di due parti. La prima fornisce una definizione generale di condotta con finalità di terrorismo ricalcata sulla base delle definizioni di terrorismo indicate dalla decisione quadro del 2002; la seconda opera una sorta di rinvio recettizio a tutte le altre definizioni di terrorismo contenute nelle fonti di diritto internazionali (presenti e future) vincolanti per l'Italia. Il legislatore è così giunto a delineare, in maniera esaustiva, il concetto di condotte con finalità di terrorismo nell'intento di tracciare una definizione di tale tipologia criminosa il più affine possibile a quella degli altri Stati membri dell'U.E. compendiando le norme di diritto internazionale sopra evidenziate, in un'ottica di armonizzazione delle legislazioni penali degli altri paesi europei, al fine di meglio contrastare il fenomeno del terrorismo avuto riguardo alle forme, dimensioni e modalità con cui esso si è andato progressivamente a manifestarsi in ambito internazionale>; la decisione è stata confermata dalla Corte di Assise di Appello di Milano, con sentenza 11.10.2007, n. 34.

- Corte di Assise di Appello di Catania, 31.5.2006, n. 30. Osserva il Collegio: <Ricorrono gli elementi tipici della fattispecie associativa in contestazione (art. 270 bis c.p.): entrambi gli imputati collaborarono tra loro, sia per promuovere la formazione di gruppi di persone disponibili ad eseguire attentati, azioni dimostrative ed atti di violenza diretti a turbare l'ordine pubblico, sia per fornire il programma di azione di tali gruppi (v. la pubblicazione del manifesto e dei volantini del Gruppo di Azione Rivoluzionario nel sito gestito dagli imputati)...Entrambi gli imputati sono in collegamento diretto con soggetti che detengono esplosivi ed hanno in corso la realizzazione di atti con l'uso degli stessi>.

- Tribunale di Firenze, Giudice dell'Udienza preliminare, 7 dicembre 2005, n. 1362: Per la definizione di atti di terrorismo internazionale, per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 155/2005 che ha introdotto l'art. 270 sexies, c.p., occorre avere riguardo alle indicazioni derivanti da fonti internazionali, quale la Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 in materia di terrorismo, recepita con L. 14.1.2003, n. 7; e le decisioni quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2003 sulle squadre investigative comuni. Sul piano probatorio, la mera detenzione di materiale propagandistico agevolmente reperibile via internet non è dirimente indizio della affiliazione alla associazione con finalità di terrorismo internazionale.

- Corte di Assise di Firenze, 26.6.2007, n. 3: La definizione di associazione con finalità di terrorismo internazionale si trae dal disposto di cui all'art. 270 sexies, c.p., anche con riguardo a condotte perpetrate prima dell'entrata in vigore della legge n. 155/2005. Con riguardo all'elemento strutturale dell'associazione, "l'ideazione e/o la partecipazione a un progetto terroristico, pur se formulato non nei suoi dettagli ma in modo ancora generico, ma dimostrato dalla dichiarata piena disponibilità alla sua futura esecuzione e fondato sull'organizzazione di persone che ne condividono le finalità e apprestano gli strumenti indispensabili preliminari per compiere azioni violente o eversive, già in sé integrano gli estremi del delitto". Sul piano probatorio, la frequentazione dei medesimi luoghi di culto, i ripetuti contatti telefonici, le comuni annotazioni di numeri telefonici ed indirizzi, sono circostanze giustificabili in relazione ai legami di amicizia e di appartenenza religiosa degli imputati, e non costituiscono prova della costituzione dell'associazione criminosa.

- Tribunale di Siracusa, 26 febbraio 2007, n. 139: Per la definizione di atti di terrorismo, occorre avere riguardo alle indicazioni derivanti dalla Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 sul finanziamento degli atti terroristici, recepita con L. 14.1.2003, n. 7 e la Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 2002/475/GAI, sull'uso di armi da fuoco e di esplosivi al fine di intimidire gravemente la popolazione. Per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 155/2005 che ha introdotto l'art. 270 sexies, c.p., la definizione di associazione con finalità di terrorismo non può trarsi dal disposto di cui all'art. 270 sexies, c.p., in applicazione dei principi sulla successione di leggi penali nel tempo. Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che le esplosioni di ordigni costruiti utilizzando bombolette di gas da campeggio, collocati presso edifici privati, e le minacce dirette nei confronti di soggetti ricoprenti incarichi istituzionali, contenute in lettere di rivendicazione, integrassero il delitto di atto di terrorismo, ed ha riqualificato le condotte contestate come ipotesi di danneggiamento di beni mobili ed immobili altrui e di minaccia aggravata.

- Tribunale di Bologna, Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari, 14.7.2003, n. 777, che, nel prosciogliere gli imputati del delitto di cui all'art. 270 bis, c.p., per difetto di tipicità della fattispecie concreta, rileva: <Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che gli associati si proponano la realizzazione di atti di violenza per finalità di eversione dell'ordine democratico, di modo che è nella concretezza del programma che vanno ricercati gli elementi rivelatori del proposito eversivo, proprio perché questo è lo scopo associativo e della consumazione di tali atti così come è altrettanto necessaria una struttura organizzata, in concreto idonea a perseguire lo specifico programma di azioni dotate di intrinseca capacità a porre in pericolo l'ordinario assetto dell'ordinamento costituzionale>.

- Tribunale di Bologna, Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari, 2.7.2001, n. 1037: Con riguardo a fatti commessi negli anni 1995-1998 (in epoca antecedente alle modifiche introdotte con l. n. 438 del 2001), deve escludersi la configurabilità del reato ex art. 270 bis, c.p. quando la finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento democratico che connota il programma criminoso dell'associazione riguardi uno stato straniero, in quanto la mancanza della finalità di eversione del nostro ordinamento si risolve in una mancanza della qualità dell'associazione e quindi dell'elemento costitutivo del reato.

Si segnalano poi le seguenti decisioni, relative a fatti di terrorismo interno:

- Corte di Assise di Appello di Roma, 1.2.2003, n. 7 che, nel qualificare le condotte criminose contestate (sabotaggio, sequestri di persona, rapine ed altro) nell'ambito applicativo dei delitti di cui agli artt. 270 bis e 306 c.p., si sofferma sull'elemento soggettivo delle richiamate fattispecie; rileva il Collegio che lo stesso è dato dalla partecipazione <alla costituzione ed organizzazione di una stabile struttura ...idonea (per quantità e micidialità dell'armamento) a realizzare, al fine suddetto, non azioni genericamente violente, ma azioni violente particolarmente gravi e pericolose per gli individui e l'ordinamento, in quanto caratterizzate dall'uso di armi e di materie esplodenti>. - Tribunale di Bologna, Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, 15.3.2005, n. 487, che afferma la penale responsabilità di Banelli Cinzia, appartenente alla banda armata denominata Brigate Rosse per la costruzione del Partito comunista combattente, ex art. 280 c.p., per avere attentato alla vita di Marco Biagi, in concorso con altri, provocandone la morte; la sentenza chiarisce che la pianificazione dell'attentato avviene: <in applicazione di una tecnica militare ispirata ai metodi della guerriglia>; - Corte di Assise di Bologna, sentenza in data 1.6.2005 n. 4, ove si afferma la penale responsabilità dei correi, per il medesimo attentato, qualificato di matrice terroristica. - Corte di Assise di Appello di Roma, sentenza 1.06.2006, n. 18, che afferma la penale responsabilità degli imputati ex art. 280 c.p. (attentato per finalità terroristiche), per aver cagionato volontariamente, con premeditazione e con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, la morte

del prof. Massimo D'Antona. Il Collegio chiarisce che i consociati parteciparono <ad un'associazione che si proponeva il compimento di atti di violenza finalizzati al sovvertimento dell'ordinamento dello Stato nelle sue varie articolazioni ed a stravolgere l'assetto costituzionale democratico e pluralistico>. Merita pure menzione Corte di Assise di Roma, 10.3.2006, n. 7, che esclude la sussumibilità nell'ambito applicativo del delitto di cui all'art. 270 bis c.p., della fattispecie relativa ad <un "gruppo di affinità" che propugni le teoriche, anche più estreme del pensiero anarchico>, in difetto della struttura organizzativa propria dell'associazione eversiva.

Con riferimento, infine, a episodi di terrorismo verificatosi in Italia negli anni settanta/ottanta, si segnalano i seguenti provvedimenti giudiziari: - sentenza della Corte di Assise di Ancona 28.6.1988, n. 5, ove si ribadisce nei termini che seguono la qualificazione di Banda Armata: <Essa è un raggruppamento di persone che dispone di armi, anche se non necessariamente in possesso di tutti gli aderenti, organizzato in modo permanente ed idoneo al compimento di determinate azioni, presenti o future, in danno della personalità interna o internazionale dello Stato, caratterizzato da vincoli di disciplina e della subordinazione ad uno o più capi. A tale concetto di Banda Armata corrisponde, all'evidenza, l'organizzazione delle Brigate Rosse, che sono delle formazioni armate le quali hanno come scopo quello di sovvertire, con la violenza, l'ordinamento economico e sociale dello Stato e di distruggere l'ordinamento politico e giuridico della società italiana >; - sentenza della Corte di Assise di Nuoro, 17.12.1984, n. 9, che individua quali elementi costitutivi del delitto di banda armata: <1) Il fine di sovversione; 2) il programma sovversivo reso palese da scritti comuni; 3) l'organizzazione dell'associazione; 4) il possesso di armi>; - Corte di Assise di Nuoro, sentenza 8.6.1988, n. 1, che nel qualificare il Movimento Armato Sardo come associazione con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 bis, c.p., osserva: <E' evidente che l'art. 270 bis c.p. è stato previsto dal legislatore nella lotta antiterroristica volta a reprimere concreti programmi criminosi...essa punisce chiunque promuove, costituisce organizza dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico. ..La ratio aggravatrice dei fatti di terrorismo va individuata nelle particolari modalità, generatrici di allarme sociale e, come tali, fortemente turbatrici della pacifica convivenza dei cittadini>; - Corte di Assise di Cagliari, 2.8.1983, n. 14: La finalità di terrorismo di cui all'art. 1 L. 6.2.1980, n. 15 non resta assorbita nella fattispecie dell'art. 306 c.p. (Banda Armata), poiché non costituisce elemento costante e indefettibile di tale reato, ma ne rappresenta invece un'evenienza accidentale, ricorrendo solo in talune ipotesi. - Corte di Assise di Taranto, 25.1.1984, n. 1, che afferma la penale responsabilità degli aderenti alla banda armata Prima Linea, anche in relazione ad un serie di reati-scopo; il Collegio chiarisce che il <Concetto di terrorismo attiene comunemente ad un metodo specifico di lotta politica, caratterizzato dal ricorso reiterato e sistematico all'uso di mezzi particolarmente violenti, cioè ad una violenza estrema, dimostrativa di un assoluto disprezzo dei beni tutelati dall'ordinamento, e tale da suscitare grave allarme sociale...la finalità di terrorismo ...integra così non un elemento costitutive del reato stesso [banda armata] bensì la speciale aggravante di cui all'art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625>. - Corte di Assise di Bologna 11.7.1988, n. 4, che afferma la penale responsabilità degli imputati per strage, omicidio plurimo e banda armata destinata a realizzare con l'uso di armi ed esplosivi delitti contro la personalità dello Stato ed il suo ordinamento democratico, in relazione all'ordigno esplosivo collocato nella sala d'attesa di seconda classe della Stazione ferroviaria di Bologna il 2 agosto 1980 che cagionò la morte di 85 persone e lesioni ad altre 200. - Corte di Appello di Bologna, Sezione Minorenni 13.12.2004 n. 52 che afferma la penale responsabilità del partecipante minorenni alla Banda armata che commise la strage alla stazione ferroviaria di Bologna del 2 agosto 1980; - Corte di Assise di Appello di Torino, 30.5.1985, n. 11, affermativa della penale

responsabilità degli appartenenti alla <c.d. colonna torinese delle B.R.>, per fatti omicidiari ed altri delitti; si veda anche Corte di Assise di Appello di Torino 20.3.1982, n. 9.

LITUANIA

Il 16/01/2005 il Tribunale regionale di Vilnius ha pronunciato una sentenza ed il primo imputato è stato dichiarato colpevole ai sensi del paragrafo 1, articolo 250 del Codice Penale e condannato a 5 anni di reclusione; il secondo imputato è stato dichiarato colpevole ai sensi del paragrafo 1, articolo 250 del Codice Penale e condannato a 4 anni di reclusione; il terzo imputato è stato condannato ai sensi del paragrafo 1, articolo 250 del Codice Penale e condannato a 2 anni di reclusione. Tutti gli imputati hanno commesso l'atto di terrorismo nel territorio della Repubblica di Lituania.

Il 14/12/2007 con una risoluzione il Tribunale regionale di Klaipédios ha rinviato la valutazione del procedimento penale alla seduta del tribunale relativa a sette persone accusate di atti di terrorismo per aver fatto esplodere beni altrui ai sensi del paragrafo 2, articolo 250 del Codice Penale.

MALTA

Ad oggi nessuno è stato accusato di un reato ai sensi del Sottotitolo IV A del Titolo IX.

PAESI BASSI

La ricerca "obiettivo terroristico" (che copre la maggior parte ma non tutti i principali atti terroristici) in una importante banca dati (che non copre tutti i casi) mostra ad oggi (febbraio 2008)

- 18 procedimenti penali (comprese le decisioni dei tribunali di primo grado, corti d'appello e cassazione
- Periodo: tra settembre 2001- gennaio 2008
- Tipi di condotta:
- Omicidio (caso Theo Van Gogh) e tentati omicidi
- Lettere che esprimono odio
- Appartenenza ad un gruppo con fini terroristici

POLONIA

Ad oggi nessuna azione legale è stata intrapresa in Polonia per reati terroristici e pertanto non sono stati tenuti processi legati al terrorismo.

PORTOGALLO

Gli atti terroristici non sono comuni in Portogallo. C'è stato un caso classico che ha avuto luogo negli anni '80 riguardante una organizzazione terroristica attiva in Portogallo, chiamata "FP 25", di matrice politica e legata agli sviluppi nel paese post rivoluzione del 25/4/1974.

Da allora, ci sono stati alcuni episodi riguardanti solo l'uso del territorio da parte di organizzazioni terroristiche straniere, come l'ETA, ma ciò non ha portato ad effettivi reati nel paese.

REPUBBLICA CECA

A4. Il reato penale di attentato terroristico è stato adottato nell'ordinamento giuridico ceco alla fine del 2004. Da allora, si sono tenuti solo i seguenti processi:

Nel 2004: Nessuno

Nel 2005: È stato tenuto un processo alla fine del 2005 (dicembre) e la persona è stata condannata all'inizio del 2006 per il reato di attentato terroristico ai sensi dell'art. 95 comma (2)(a) del Codice Penale ceco – minacce con condotta di cui al comma (1).

Nel 2006: solo il suddetto processo è stato tenuto nel relativo anno con una persona accusata del reato di attentato terroristico ai sensi dell'art. 95 comma 2 lettera (a) del Codice Penale ceco e dichiarata colpevole e condannata alla pena senza condizioni della privazione della libertà.

Desideriamo scusarci per non aver presentato nessuna parte delle relative decisioni per motivi di sicurezza. Ringraziamo per la comprensione.

Nel 2007: Nessuno. Un procedimento penale per il reato di attentato terroristico concluso su iniziativa del pubblico ministero.

ROMANIA

Dall'adozione della Legge n. 535/2004 per prevenire reprimere il terrorismo, sono state formulate due imputazioni relativamente ai reati di terrorismo. I casi sono attualmente in fase di processo di appello per questioni di fatto presso la corte suprema – la Suprema Corte di Cassazione e Giustizia. Questi sono i particolari:

- *innanzitutto i pubblici ministeri del D.I.O.O.C.T. hanno indagato, dal marzo 2005, sulla costituzione e sostegno di un gruppo in Iraq, come entità guidata da idee ed atteggiamenti estremisti da parte di un cittadino romeno di origine araba, per il rapimento di un gruppo di tre giornalisti che si trovavano a Baghdad allo scopo di fare documentari; le indagini fatte dai procuratori hanno dimostrato che anche la guida dei giornalisti era coinvolta nella attività illecita di ritenzione e nel compimento del rapimento, ed anche lui veniva sottoposto ad indagini. Per il procedimento è stato tenuto il processo di primo grado e l'autore principale è stato condannato a 20 anni di reclusione, questa sentenza è stata impugnata per questioni di fatto, e l'appello è in corso presso la Suprema Corte di Cassazione e Giustizia;*
- *Nel corso del 2006, i pubblici ministeri del D.I.O.O.C.T. hanno formulato una imputazione in un procedimento riguardante un cittadino romeno che, avendo forti sentimenti anti-americani e desiderando sostenere il credo fondamentalista islamico, intendeva far esplodere, in una zona centrale e affollata della città di Timisoara, un esplosivo artigianale collocato nella sua automobile. Il dispositivo era composto da due cilindri di gas metano e da un congegno di accensione consistente in un accendino piezoelettrico, che era controllato a distanza con un telefono cellulare. L'accusa è stata usata al fine di fermare l'attività criminale dell'autore. È stato processato in primo grado dalla Corte di Appello di Timisoara e condannato a 15 anni di reclusione: l'imputato ha presentato un appello che è attualmente all'esame della Suprema Corte di Cassazione e Giustizia.*

Non abbiamo nessuna copia delle sentenze pronunciate dagli organi giudiziari.

SCOZIA

Le statistiche del numero di imputazioni terroristiche ai sensi della legislazione sul terrorismo dal 2001 che hanno portato a procedimenti ufficiali sono riportate qui di seguito anche se non siamo stati in grado di stabilire quanti di questi procedimenti hanno portato a condanne. Se avremo la possibilità di ottenere queste informazioni, i particolari seguiranno separatamente.

Terrorism Act 2000

Articolo 11(1) (Dichiarare l'appartenenza ad una organizzazione vietata) – 29

Articolo 12(2) (Assistenza a riunioni di una organizzazione vietata) – 1

Articolo 13 (Indossare vestiti ecc. che mostrano il sostegno/l'appartenenza ad una organizzazione vietata) – 2

Articolo 15(2) (Ricevere denaro/beni ai fini di terrorismo) - 1

Articolo 15 (3) (Fornire denaro/beni ai fini di terrorismo) - 14

Articolo 16(2) (Gestire denaro/beni ai fini di terrorismo) – 6
Articolo 17 (Finanziare preparativi ai fini di terrorismo) – 4
Articolo 53 (Mancata compilazione ed esibizione della carta di sbarco – 1
Articolo 53 (Non fornire informazioni a richiesta) – 9
Articolo 54 (Fornire o ricevere istruzioni/addestramento sull'uso di armi) – 2
Articolo 57(1) (Detenzione di oggetti a fini terroristici) – 27
Articolo 58(1) (Raccolta/registrazione/detenzione di informazioni) – 2
Terrorism Act 2006
Articolo 2(1) (Pubblicazione o circolazione di pubblicazioni terroristiche) – 1

UNGHERIA

4.) Tra il 2004-2007 otto procedimenti sono stati portati davanti agli organi giudiziari. Si deve sottolineare che la maggior parte di essi non erano il "classico" tipo di caso di terrorismo.

In uno dei casi sottoposti al giudizio del Metropolitan Court di Budapest l'imputato (un cittadino ungherese) il 4 dicembre 2003 ha chiamato da casa sua (in campagna) l'Ambasciata di Francia a Budapest ed ha detto in francese che poiché era scappato dalla legione straniera francese, veniva considerato una persona con precedenti penali. Ha preteso che gli venisse fornito entro 15 giorni un documento ufficiale attestante la sua fedina penale pulita altrimenti avrebbe fatto esplodere l'edificio dell'Ambasciata. L'imputato ha ripetuto le sue rivendicazioni e la sua minaccia 5 volte. È stato condannato a 1 anno di reclusione con pena sospesa per 2 anni.

In un altro caso (anch'esso sottoposto al giudizio del Metropolitan Court di Budapest) un minore (di 17 anni) l'8 marzo 2006 a nome di un inesistente gruppo di destra ha inviato una mail al Primo Ministro in cui invocava le dimissioni di quest'ultimo. Ha avvertito che il gruppo era in possesso di armi da fuoco e detonatori e che conosceva l'indirizzo del Primo Ministro e della sua famiglia quindi questi doveva limitarsi a seguire questo ordine. È stato dichiarato colpevole e condannato ad un anno con la sospensione della condanna.

A5. Il suo paese ha preso parte a convenzioni o accordi e/o sviluppato uno specifico *modus operandi* con altri paesi al fine di contrastare il terrorismo? Quali sono i rapporti con gli organismi internazionali e sopranazionali (per esempio Eurojust, UNODC) coinvolti nel coordinamento della materia riguardante la repressione di atti terroristici.

BULGARIA

La Bulgaria è parte delle seguenti convenzioni multilaterali sul terrorismo:

1. 1963 Convenzione sui reati ed altri atti commessi a bordo di aeromobili
2. 1970 Convenzione per la repressione dell'illecita cattura di aeromobili
3. 1971 Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile
4. 1973 Convenzione sulla prevenzione e punizione dei crimini contro persone soggette a protezione internazionale
5. 1979 Convenzione internazionale contro la cattura di ostaggi
6. 1980 Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari
7. 1988 Protocollo per la repressione degli atti di violenza negli aeroporti destinati all'aviazione civile internazionale, addizionale alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della aviazione civile
8. 1988 Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima,
9. 1988 Protocollo per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale
10. 1991 Convenzione sulla necessità di contrassegnare gli esplosivi al plastico allo scopo di renderli riconoscibili
11. 1997 Convenzione internazionale sulla repressione degli attentati terroristici con esplosivo
12. 1999 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo

La Bulgaria è firmataria della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare del 2005.

La Bulgaria è parte delle seguenti convenzioni regionali sul terrorismo:

1. 1977 Convenzione europea per la repressione del terrorismo (Consiglio d'Europa)
2. 2005 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo
3. Protocollo sul contrasto al terrorismo, addizionale all'accordo tra i governi degli Stati partecipanti alla cooperazione economica del Mar Nero in materia di cooperazione nel contrasto alla criminalità, in particolare nelle sue forme organizzate.

Il contrasto al terrorismo figura espressamente tra l'oggetto di accordi bilaterali come quelli conclusi con la Macedonia, la Romania, la Moldavia ed il Kazakistan.

Come membro dell'UE la Bulgaria beneficia de e contribuisce alla cooperazione nell'ambito di Eurojust tra le autorità competenti dei diversi Stati membri nelle materie riguardanti l'accertamento ed il perseguimento di gravi forme di criminalità transnazionale ed organizzata, compreso il terrorismo. Dal gennaio 2007 la Bulgaria ha un proprio membro nazionale in Eurojust – Maraiana Ilieva Lilova. Dal giugno 2007 Pavlina Panava è stata eletta dal Supremo Consiglio Giudiziario quale giudice bulgaro presso l'Autorità Comune di Controllo di Eurojust.

La Bulgaria sostiene la realizzazione della strategia globale contro il terrorismo delle Nazioni Unite adottata da tutti i 192 Stati membri l'8 settembre 2006 e presentata nella riunione ad alto livello dell'Assemblea generale il 19 settembre 2006.

L'Ufficio delle Nazioni Unite contro Droga e la Criminalità è presente come Project Office in Bulgaria dal 1999. Inizialmente ha operato attraverso un progetto congiunto UNDCP-Phare sul potenziamento dell'applicazione della normativa antidroga nell'Europa sud-orientale. Dal gennaio 2005 la sua presenza è stata formalmente ampliata sotto forma di Regional Project Office for South Eastern Europe (RPOSEE), mantenendo una ridotta dotazione di personale a Sofia e creando una rete di Uffici progetto nazionali subordinati ad Ankara, Belgrado, Tirana, Bucarest, Bratislava, e Chisinau. Non ci sono attualmente progetti che si occupano di anti-terrorismo.

DANIMARCA

La Danimarca partecipa a numerose convenzioni e accordi con altri paesi. Tra le convenzioni di cui fa parte ci sono:

La Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta al finanziamento del Terrorismo, la Decisione dell'UE sul terrorismo, la Risoluzione n. 1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Convenzione sulla lotta agli atti illeciti contro il trasporto aereo, la Convenzione europea sui procedimenti in materia penale, la Convenzione europea sulla lotta al terrorismo, la Convenzione IMO sul Dirottamento e la Convenzione di Montreal sul Terrorismo negli aeroporti.

FRANCIA

Gli strumenti bilaterali di cooperazione giudiziaria in materia penale

La Francia non è solita negoziare convenzioni di cooperazione giudiziaria in materia penale con specifico riferimento alla repressione del terrorismo. Tuttavia, le convenzioni bilaterali elaborate in materia di assistenza giudiziaria penale e di estradizione si applicano, in modo generale, a qualsiasi forma di criminalità e possono quindi essere applicate in materia di repressione del terrorismo.

Le convenzioni e gli accordi dei quali è parte la Francia

In materia di repressione del terrorismo, la Francia è parte di tutte le convenzioni dell'ONU e dell'UE relative alla prevenzione ed alla repressione del terrorismo. La Francia ha del resto partecipato attivamente all'elaborazione di tali convenzioni a vocazione universale.

Tra le tredici convenzioni delle Nazioni Unite relative alla repressione del terrorismo, le più significative sono le seguenti:

- *Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici. Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973.*
- *Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi. Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979.*
- *Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo. Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997.*
- *Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999. La Francia aveva preso l'iniziativa di quest'ultima Convenzione, ratificata a tutt'oggi da oltre 130 Stati.*
- *Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata dall'Assemblea generale il 13 aprile 2005. La Francia aveva del resto espresso in tale occasione l'auspicio di estendere il consenso ai fini della prossima adozione del progetto di Convenzione generale sul terrorismo internazionale.*

A livello regionale, la Francia è inoltre parte di tutte le convenzioni dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa applicabili alla repressione del terrorismo. Come tutti gli Stati

membri dell'Unione europea, essa applica inoltre gli strumenti di attuazione del principio del mutuo riconoscimento (mandato di arresto europeo, in particolare).

L'assistenza in materia di terrorismo

Gli strumenti internazionali ed europei dei quali la Francia hanno il solo fine di stabilire tra gli Stati parte delle norme comuni e delle definizioni comuni di tutti i reati riconducibili a condotte terroristiche.

Gli ultimi sviluppi in materia in seno al Consiglio d'Europa riguardano in particolare l'uso di Internet a fini terroristici.

L'assistenza in materia di terrorismo si avvale degli strumenti tradizionali dell'assistenza, convenzioni multilaterali o accordi bilaterali, e gli strumenti internazionali sopramenzionati contribuiscono a favorire tale assistenza limitando gli ostacoli dovuti all'esigenza della doppia imcriminabilità dei fatti in questione.

Squadre comuni d'indagine

A decorrere dalla legge del 9 marzo 2004, i magistrati della Procura od i magistrati istruttori possono creare squadre comuni d'indagine insieme alle autorità giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea (articoli 695-2 e 695-3 del codice di procedura penale). Tale possibilità era stata decisa in seno all'Unione europea nell'ambito dell'articolo 13 della Convenzione del 29 maggio 2000 e della decisione quadro del 13 giugno 2002.

Le squadre comuni d'indagine vanno al di là degli strumenti dell'assistenza tradizionali, poiché permettono alle autorità inquirenti di un altro Stato di agire in Francia sotto la direzione di un magistrato francese. Viceversa, le autorità inquirenti francesi agiranno sotto l'autorità di un magistrato di un altro Stato quando si troveranno nel territorio di quest'ultimo nell'ambito di una procedura avviata in tale paese.

Per tale motivo, la costituzione di una squadra comune di indagine è soggetta al preventivo accordo del ministro della giustizia.

Sono stati firmati dei protocolli di accordo-tipo:

- il 6 novembre 2003 con la Spagna,*
- il 12 ottobre 2006 con la Germania,*
- il 23 febbraio 2007 con la Slovenia,*
- il 19 giugno 2007 con la Romania,*
- il 5 febbraio 2008 con i Paesi Bassi.*

Sono stati inoltre presi contatti con le autorità portoghesi, belghe, britanniche e bulgare allo stesso fine.

La prima squadra comune d'indagine è stata firmata il 15 settembre 2004 con la Spagna.

Al 7 marzo 2008, 13 squadre comuni d'indagine sono state firmate con la Francia di cui 8 in materia di terrorismo (6 con la Spagna, 1 con il Belgio ed 1 con la Germania), ciò che fa della Francia una nazione pilota in materia in seno all'Unione europea.

Relazioni con Eurojust:

Il ministero della giustizia francese (Direzione degli affari penali e delle grazie) provvede ad ottimizzare l'informazione del rappresentante nazionale presso Eurojust in applicazione del codice di procedura penale e delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002 e del 20 settembre 2005.

Eurojust trasmette a volte alla Direzione degli affari penali e delle grazie informazioni che concernono direttamente dei procedimenti giudiziari francesi in corso.

Codice di procedura penale

Sezione III : Dell'Unità Eurojust

Articolo 695-4

Conformemente alla decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, l'unità Eurojust, organo dell'Unione europea dotato di personalità giuridica che agisce in quanto collegio o per mezzo di un

rappresentante nazionale, è incaricata di promuovere e di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea in tutte le indagini e in tutti i procedimenti di sua competenza.

Articolo 695-5

L'Unità Eurojust, agendo per mezzo dei suoi rappresentanti nazionali o in quanto collegio, può:

- 1) Informare il procuratore generale dei reati di cui è a conoscenza e chiedere a quest'ultimo di fare procedere ad un'indagine o di fare avviare dei procedimenti;*
- 2) Chiedere al procuratore generale di denunciare o di fare denunciare dei reati alle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea;*
- 3) Chiedere al procuratore generale di fare istituire una squadra comune d'indagine;*
- 4) Chiedere al procuratore generale o al giudice istruttore di comunicarle le informazioni derivanti da procedimenti giudiziari necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni.*

Articolo 695-6

Quando il procuratore generale od il giudice istruttore adito non dà seguito ad una richiesta formulata dall'Unità Eurojust, la informa quanto prima della decisione presa e dei suoi motivi. Tuttavia, tale motivazione non è obbligatoria per le richieste menzionate ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 695-5, quando può compromettere la sicurezza della Nazione o compromettere il regolare svolgimento di un'indagine in corso o la sicurezza di una persona.

Articolo 695-7

Quando una richiesta di assistenza richiede, ai fini di un'esecuzione coordinata, l'intervento dell'unità Eurojust, quest'ultima può assicurarne la trasmissione alle autorità richieste per mezzo del rappresentante nazionale interessato.

INGHILTERRA & GALLES

Il Regno Unito coopera nei modi convenzionali con altri paesi ed altre organizzazioni per quanto riguarda il terrorismo come anche per altri tipi di reati gravi e sarebbe irrealistico cercare di esporle in risposta ad un questionario sull'argomento. In ogni caso, segue un elenco delle principali convenzioni al riguardo:

CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TERRORISMO: STATUS DEL REGNO UNITO E DEI TERRITORI D'OLTREMARE

- 1. Convenzione sui reati e certi altri atti commessi a bordo di aeromobili (Tokio, 14/9/1963)*

Firma del Regno Unito: 14 settembre 1963

Ratifica del Regno Unito: 29 novembre 1968

La ratifica del Regno Unito era per conto del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e dei Territori sotto la sovranità territoriale del Regno Unito (esclusi gli Stati associati)

Successivamente esteso ad Anguilla con effetto 1 dicembre 1982.

- 2. Convenzione per la repressione dell'illecita cattura di aeromobili (L'Aia 16/12/1970)*

Firma del Regno Unito: 16 dicembre 1970

Ratifica del Regno Unito: 22 dicembre 1971

La ratifica del Regno Unito era per conto del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e dei Territori sotto la sovranità territoriale del Regno Unito, incluso il Protettorato delle Isole Salomone britanniche (ma esclusi gli Stati associati)

Successivamente esteso ad Anguilla con effetto 1 dicembre 1982.

- 3. Convenzione per la soppressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 23/9/1971)*

Firma del Regno Unito: 23 settembre 1971

Ratifica del Regno Unito: 25 ottobre 1973

La ratifica del Regno Unito era per conto del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e dei Territori sotto la sovranità territoriale del Regno Unito, incluso il Protettorato delle Isole Salomone britanniche (ma esclusi gli Stati associati)

Successivamente esteso ad Anguilla con effetto dal 7 novembre 1990.

Dichiarazione: 8 ottobre 1971 (Comunicato a tutti gli Stati riconosciuti dal Regno Unito), il Governo di Sua Maestà “ricordava la sua opinione secondo cui se un regime non è riconosciuto come Governo di uno Stato, né la firma, né il deposito di qualunque strumento da parte sua, né la denuncia di nessuno di questi atti porterà al riconoscimento di detto regime da parte di qualunque altro Stato”.

4. Convenzione di New York sulla prevenzione e punizione dei crimini contro persone protette internazionalmente, compresi gli agenti diplomatici, (New York, 14/12/1973)

Firma del Regno Unito: 13 dicembre 1974

Ratifica del Regno Unito: 2 maggio 1979

<i>Estesa a:</i>	<i>Data</i>
<i>Anguilla</i>	<i>26 marzo 1987</i>
<i>Distretto di Guernsay</i>	<i>1 giugno 1979</i>
<i>Distretto di Jersey</i>	<i>1 giugno 1979</i>
<i>Bermuda</i>	<i>1 giugno 1979</i>
<i>Territorio antartico britannico</i>	<i>1 giugno 1979</i>
<i>Territorio Britannico dell'Oceano Indiano</i>	<i>1 giugno 1979</i>
<i>Isole Vergini britanniche</i>	<i>1 giugno 1979</i>
<i>Isole Cayman</i>	<i>1 giugno 1979</i>
<i>Isole Falkland</i>	<i>1 giugno 1979</i>
<i>Gibilterra</i>	<i>1 giugno 1979</i>
<i>Isola di Man</i>	<i>1 giugno 1979</i>
<i>Montserrat</i>	<i>1 giugno 1979</i>
<i>Pitcairn Group</i>	<i>1 giugno 1979</i>
<i>S. Elena e Dipendenze</i>	<i>1 giugno 1979</i>
<i>Zone di sovranità</i>	<i>1 giugno 1979</i>
<i>Isole Turks e Caicos</i>	<i>1 giugno 1979 (vedi sopra)</i>

Dichiarazione: 7 dicembre 1977 – Riguardo alla riserva espressa dal Governo del Burundi (al momento dell'adesione) come incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione, e non possono considerare il Burundi come avere aderito validamente alla Convenzione fino al momento in cui la riserva (agli art. 2(2) e 6(1)) viene ritirata.

Obiezione: 2 maggio 1979 – il Regno Unito non considera valida la riserva fatta dall'Iraq in merito al paragrafo 1(b) dell'articolo 1 di detta Convenzione.

Obiezione: 12 novembre 1979 – al rifiuto del Guatemala dell'estensione della suddetta al Belize.

Obiezione: 28 febbraio 1985 – alla Dichiarazione dell'Argentina del 3 ottobre 1983 (oggetto: le Isole Falkland).

31 maggio 1985 – Comunicazione di due Note al Depositario oggetto: attentati terroristici di Londra.

5. Convenzione internazionale contro la cattura di ostaggi, (New York, 17/12/1979)

Firma del Regno Unito: 18 dicembre 1979

Ratifica del Regno Unito: 4 giugno 1982

La ratifica del Regno Unito era a nome del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e dei Territori sotto la sovranità territoriale del Regno Unito.

6. Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari (Vienna, 3/3/1980)
 Firma del Regno Unito: 13 giugno 1980
 Ratifica del Regno Unito: 6 settembre 1991
 Dichiarazione: 11 dicembre 1991 – con la quale si afferma che lo strumento di ratifica del Regno Unito del 6 settembre 1991 dovrebbe essere interpretato come esteso ai Distretti di Jersey e Guernsey.
 Non si registrano ulteriori estensioni ai TO.
7. Protocollo per la repressione degli atti di violenza negli aeroporti destinati all'aviazione civile internazionale, addizionale alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della aviazione civile, fatto a Montreal il 23 settembre 1971 (Montreal, 24/2/1988)
 Firma del Regno Unito: 26 ottobre 1988
 Ratifica del Regno Unito: 15 novembre 1990
 Esteso successivamente ad Hong Kong con effetto dal 21 maggio 1997
 (Successivamente esteso dalla Cina alla SAR di Hong Kong con effetto dal 1 luglio 1997)
 Esteso all'Isola di Man con effetto 14 febbraio 1997
8. Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (Roma, 10/3/1988)
 Firma del Regno Unito: 22 settembre 1988
 Ratifica del Regno Unito: 3 maggio 1991
 Esteso all'Isola di Man con effetto 8 febbraio 1999.
9. Protocollo per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale (Roma, 10/3/1988)
 Firma del Regno Unito: 22 settembre 1988
 Ratifica del Regno Unito: 3 maggio 1991
 Esteso all'Isola di Man con effetto 8 febbraio 1999.
10. Convenzione sulla necessità di contrassegnare gli esplosivi al plastico allo scopo di renderli riconoscibili (Montreal, 1/3/1991)
 Firma del Regno Unito: 1 marzo 1991
 Ratifica del Regno Unito: 28 aprile 1997
 Dichiarazione: 28/4/1977 – il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è un produttore di esplosivi plastici.
 Esteso a:
- | Data | Data |
|---------------------------|-----------------|
| Isole Vergini britanniche | 26 gennaio 2001 |
| Isole Cayman | 30 ottobre 1999 |
| Isole Falkland | 30 ottobre 1999 |
| Guernsey | 30 ottobre 1999 |
| Isola di Man | 30 ottobre 1999 |
| Jersey | 30 ottobre 1999 |
| Montserrat | 30 ottobre 1999 |
11. Convenzione sulla repressione degli attentati terroristici con esplosivo (New York, 15/12/1997)
 Firma del Regno Unito: 12 gennaio 1988
 Ratifica del Regno Unito: 7 marzo 2001 (entrata in vigore: 23 maggio 2001)
 Non si registrano ulteriori estensioni ai TO.
12. Convenzione sulla repressione dei finanziamenti al terrorismo, (New York, 10/1/2000)
 Firma del Regno Unito: 10 gennaio 2000
 Ratifica del Regno Unito: 7 marzo 2001 (entrata in vigore: 10 aprile 2002)
 Non si registrano ulteriori estensioni ai TO.
- CONVENZIONI EUROPEE
- A) Convenzione europea per la repressione del terrorismo (Strasburgo 27/1/1977)

Firma del Regno Unito: 27 gennaio 1977

Ratifica del Regno Unito: 24 luglio 1978

La ratifica del Regno Unito comprendeva il Distretto di Guernsey, il Distretto di Jersey e l'Isola di Man

Successivamente esteso a Gibilterra con effetto 21 novembre 1988

B) Convenzione elaborata sulla base dell'Articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea in materia di estradizione tra gli Stati Membri dell'Unione europea (Dublino, 27/9/1996)

Firma del Regno Unito: 27 settembre 1996

Adozione del Regno Unito: 20/12/2001 (conformemente all'articolo 18(2))

Non si registrano estensioni

ITALIA

Circa le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, in materia di contrasto al terrorismo, si richiamano i provvedimenti normativi che seguono: L. 26 novembre 1985 n. 718, che ha ratificato la convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, firmata a New York il 18 settembre 1979; L. 26 novembre 1985, n. 719, che ha ratificato la convenzione europea sul terrorismo, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977; L. 26 novembre 1985, n. 720, che ha ratificato la convenzione europea per la repressione del terrorismo, firmata a Dublino il 4 dicembre 1979; L. 12 maggio 1995, n. 210, che ha ratificato la convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 4 dicembre 1989, L. 27 gennaio 2003, n. 7, che ha reso esecutiva la convenzione di New York del 9 dicembre 1999, deliberata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per contrastare il finanziamento del terrorismo, sopra ricordata sub A); L. 14 febbraio 2003 n. 34, che ha ratificato la convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 15 dicembre 1977. - Si ricordano, poi: Legge 14 marzo 2005, n. 41 recante Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, del 28 febbraio 2002, istitutiva di EUROJUST; Legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa la mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; L. 16 marzo 2006 n. 146 che ha ratificato la convenzione e i protocolli ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. - Deve pure menzionarsi il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Detto provvedimento risulta particolarmente significativo nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo. Il decreto legislativo n. 109/2007 istituisce infatti (art. 3) il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comitato effettua una preziosa opera di raccolta di dati, in collegamento con le autorità giudiziarie e altre autorità di vigilanza, e quindi formula proposte al Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per l'adozione di decreti di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute da determinate persone fisiche o giuridiche. - Con riguardo alle attività concernenti il Mandato di Arresto Europeo (MAE), si osserva che il Ministero della Giustizia, quale autorità centrale, svolge una continua azione di assistenza pratica ed amministrativa alle autorità giudiziarie nazionali, le quali nel nuovo riparto dei compiti delineato dalla legge n. 69/2005, sono competenti per l'emissione ed esecuzione delle richieste di mandato di arresto europeo; le richieste concernenti atti di terrorismo ricevono una classificazione speciale. - Nell'ambito dei rapporti con Eurojust, si segnala che l'Italia ha nominato specifici corrispondenti per il terrorismo. I corrispondenti hanno il compito di fornire al proprio membro nazionale di

Eurojust i flussi di informazioni previsti dalla Decisione del Consiglio dell'U.E. del 28.2.2002, istitutiva della struttura. La Decisione assegna, infatti, a Eurojust compiti di coordinamento delle indagini e di cooperazione delle azioni penali. Al vecchio modello di cooperazione orizzontale fondato su accordi bilaterali tra Stati, Eurojust contrappone un modulo di cooperazione verticale, assegnando determinate funzioni ad un organismo giudiziario sopranazionale. Proprio le informazioni trasmesse dalle autorità nazionali a Eurojust realizzano il prezioso patrimonio informativo di cui dispone la nuova struttura.

LITUANIA

Si. La Lituania è parte di queste Convenzioni:

I. Trattati multilaterali depositati presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite:

1. Convenzione di New York sulla prevenzione e punizione dei crimini contro persone protette internazionalmente, compresi gli agenti diplomatici, New York, 14 dicembre 1973
2. Convenzione internazionale contro la cattura di ostaggi, New York, 17 dicembre 1979
3. Convenzione internazionale sulla repressione degli attentati terroristici con esplosivo New York, 15 dicembre 1997
4. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9 dicembre 1999
5. Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, New York, 13 aprile 2005

II. Trattati multilaterali depositati presso il Consiglio d'Europa:

1. Convenzione europea sulla repressione del terrorismo, Strasburgo 27 gennaio 1977
2. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, Varsavia, 16 maggio 2005 (*firmata, non ancora ratificata)

III. Trattati multilaterali depositati presso altri depositari:

1. Convenzione sui reati e certi altri atti commessi a bordo di aeromobili, Tokio, 14 settembre 1963 (ICAO)
2. Convenzione per la repressione dell'illecita cattura di aeromobili, L'Aia 16 dicembre 1970 (ICAO)
3. Convenzione per la soppressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, Montreal, 23 settembre 1971 (ICAO)
4. Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, Vienna, 3 marzo 1980 (AIEA)
5. Protocollo per la repressione degli atti di violenza negli aeroporti destinati all'aviazione civile internazionale, addizionale alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della aviazione civile, Montreal 24 febbraio 1988 (ICAO)
6. Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, Roma, 10 marzo 1988, (IMO)
7. Protocollo per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, Roma, 10 marzo 1988 (IMO)
8. Convenzione sulla necessità di contrassegnare gli esplosivi al plastico allo scopo di renderli riconoscibili, Montreal, 1 marzo 1991 (ICAO)

IV Trattati bilaterali:

1. Il contrasto al terrorismo è inoltre enfatizzato come un settore prioritario per quanto riguarda la cooperazione nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata internazionale conformemente a trattati bilaterali, con, tra gli altri, Bielorussia, Germania, Ungheria, Kazakistan, Lettonia, Polonia, Turchia, Ucraina (non ancora in vigore) e Uzbekistan:

- *Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Bielorussia sulla cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, al terrorismo ed ad altri temi di primaria importanza (ratificato il 26/06/2007)*
- *Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania ed il governo della Repubblica del Kazakistan sulla cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, al terrorismo ed ad altri temi di primaria importanza (ratificato il 10/07/2001)*
- *Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, alla circolazione illecita (o traffico) di sostanze stupefacenti e psicotrope ed ad altri temi di primaria importanza (ratificato il 29/06/2004)*
- *Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Ungheria sulla cooperazione nel contrasto al terrorismo, al traffico illecito di sostanze stupefacenti, alla criminalità organizzata e ad altri temi di primaria importanza (ratificato il 1/10/2002)*
- *Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica Federale di Germania sulla cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo ed ad altri temi di primaria importanza (ratificato il 7/5/2002)*

MALTA

MALTA è parte alle Convenzioni di cui all'Allegato "A" accluso. Il Security Service di MALTA coopera con le sue controparti straniere per quanto riguarda la condivisione delle informazioni riservate ed ai fini del coordinamento dell'attività se ciò dovesse essere necessario. La Polizia di MALTA, attraverso la sua unità specializzata, è anche in grado di prestare assistenza ed informazioni alle sue controparti. Ai sensi dell'art. 12 della Decisione Eurojust, MALTA ha nominato un corrispondente nazionale per le questioni legate al terrorismo che ha incontri periodici con il Membro nazionale di Eurojust.

PAESI BASSI

Le risposte a5-b3 sono state preparate dal pubblico ministero olandese.

Pro memoria

POLONIA

La Polonia è parte alle seguenti convenzioni dell'ONU:

- *Convenzione sui reati e certi altri atti commessi a bordo di aeromobili del 1963;*
- *Convenzione per la repressione dell'illecita cattura di aeromobili del 1970;*
- *Convenzione per la soppressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile del 1971;*
- *Convenzione sulla prevenzione e punizione dei crimini contro persone protette internazionalmente del 1973;*
- *Convenzione internazionale contro la cattura di ostaggi del 1979;*
- *Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980;*
- *Protocollo per la repressione degli atti di violenza negli aeroporti destinati all'aviazione civile internazionale, addizionale alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della aviazione civile del 1988;*
- *Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima del 1988;*
- *Protocollo per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale del 1988;*

- Convenzione sulla necessità di contrassegnare gli esplosivi al plastico allo scopo di renderli riconoscibili del 1991;
- Convenzione internazionale sulla repressione degli attentati terroristici con esplosivo del 1997;
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999.

La Polonia è parte alle suddette convenzioni ed in base all'articolo 9 della Costituzione polacca è vincolata da queste convenzioni. Le disposizioni di tali accordi internazionali, tuttavia, non possono essere applicate direttamente nell'ordinamento giuridico polacco e conformemente all'articolo 87 della Costituzione polacca, devono essere prima ratificate. Oltre alla ratifica degli accordi internazionali, le parti (paesi) sono tenute ad adottare le misure necessarie per applicare nei loro ordinamenti giuridici nazionali l'opportuna normativa che rifletta la convenzione. La Polonia ha adottato da anni tali misure. Poiché la Polonia è entrata a far parte delle Comunità europee, è ormai vincolata dal corpo della legislazione dell'UE.

PORTOGALLO

Le Convenzioni sono quelle previste tra gli Stati dell'UE.

REPUBBLICA CECA

A5. La Repubblica Ceca ha firmato e ratificato numerose convenzioni per il contrasto al terrorismo ed altre convenzioni riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale, che hanno rafforzato la cooperazione in materia penale. La Repubblica Ceca fa largo uso degli strumenti adottati dall'Unione europea, soprattutto del Mandato di Arresto europeo.

Nessuno di questi metodi di cooperazione deve essere considerato come specifico modus operandi.

Altre Convenzioni europee di cui la Repubblica Ceca è entrata a far parte a seguito delle Convenzioni del Consiglio d'Europa:

Estradizione:

1957 Convenzione europea di estradizione (tra gli Stati membri dell'Unione europea sostituita dal Mandato di arresto europeo);

1975 Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione;

1978 Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione,

Contrasto al terrorismo:

1977 Convenzione europea per la repressione del terrorismo;

Cooperazione giudiziaria in materia penale:

1959 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;

1964 Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale;

1972 Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali;

1978 Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;

1978 Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e detenzione delle armi da fuoco;

1983 Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate;

1990 *Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato;*

1995 *Protocollo addizionale alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate;*

2001 *Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.*

Alcune delle Convenzioni delle Nazioni Unite per il contrasto al terrorismo a cui la Repubblica Ceca ha aderito:

1963 *Convenzione sui reati e certi altri atti commessi a bordo di aeromobili (Convenzione aeromobili) (reg. n. 102/1984 Coll.)*

1971 *Convenzione per la soppressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Convenzione aviazione civile) (reg. n. 16/1974 Coll.)*

- *Chiede alle parti che hanno in custodia i trasgressori o di estradarli o di avviare un procedimento penale.*

1973 *Convenzione sulla prevenzione e punizione dei crimini contro persone protette internazionalmente (Convenzione rappresentanti diplomatici) (reg. n. 131/1978 Coll.)*

1979 *Convenzione internazionale contro la cattura di ostaggi (Convenzione ostaggi) (n. 36/1988 Coll.)*

1997 *Convenzione internazionale sulla repressione degli attentati terroristici con esplosivo (Convenzione attentati terroristici esplosivo)*

- *Crea un regime di giurisdizione universale sull'uso illegale ed intenzionale di esplosivi e di altri dispositivi letali, in, all'interno o contro luoghi pubblici variamente definiti al fine di uccidere o di causare lesioni personali gravi o con l'intento di causare una vasta distruzione del luogo pubblico.*

1999 *Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (Convenzione finanziamento terrorismo) (N. 18/2006 Coll.)*

- *Prevede l'individuazione, il congelamento ed il sequestro di fondi destinati ad attività terroristiche, nonché la condivisione dei fondi confiscati con altri Stati su una base stabilita caso per caso. Il segreto bancario non è più una giustificazione sufficiente per rifiutare la cooperazione.*

2005 *Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare (Convenzione terrorismo nucleare) (n. 57/2007 Coll. Int. Trs.)*³

- *Si occupa sia delle situazioni di crisi (assistenza agli Stati per risolvere la situazione) che delle situazioni post-crisi (rendere sicuro il materiale nucleare attraverso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA)).*

Cooperazione giudiziaria in materia penale a livello europeo: (solo lo strumento più importante riguardante la lotta contro i reati gravi)

Mandato di arresto europeo; Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (in vigore dal 23 agosto 2005); Protocollo alla Convenzione di mutua cooperazione in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, Ordine europeo di congelamento, Mandato europeo di ricerca delle prove, Decisione Quadro sulla semplificazione dello scambio di informazioni e di intelligence tra le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (verrà attuata nel 2008).

a5b) Qual è la sua esperienza nei rapporti con gli organismi internazionali e sopranazionali (per esempio Eurojust, UNODC) impegnati nel coordinamento della materia riguardante la repressione di atti terroristici.

³ <http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml>

A5b) *La Repubblica Ceca sta facendo uso degli strumenti adottati a livello dell'Unione europea riguardo la cooperazione in materia penale.*

Per quanto riguarda il rapporto con Eurojust, la Repubblica Ceca, conformemente all'art. 2 comma (1) Decisione del Consiglio 2002/187/GAI del 28 febbraio 2008 che istituisce di Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità) ha il suo membro nazionale presso Eurojust e un vice membro nazionale presso Eurojust. Il processo di collaborazione tra la Repubblica Ceca ed Eurojust segue le norme e le competenze previste nella Decisione del Consiglio 2002/187/GAI del 28 febbraio 2008 che istituisce di Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

ROMANIA

Nel dicembre 2001, il Parlamento della Romania ha adottato la Strategia sulla Sicurezza Nazionale, al fine di conformarsi ai requisiti per l'adesione alla NATO ed all'UE, nonché per la cooperazione multi-dimensionale nell'ambito della comunità internazionale di fronte a nuovi rischi di sicurezza, compresa la minaccia e gli attacchi terroristici. A causa dell'attenzione particolare dedicata a questo fenomeno, una Strategia nazionale per la prevenzione e la lotta al terrorismo è stata approvata dal Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, tramite la quale è stato organizzato l'Ordinamento nazionale per la prevenzione e la lotta al terrorismo.

Conformemente alle disposizioni della Strategia Nazionale per la Prevenzione e la Lotta al Terrorismo, uno degli obiettivi è quello di partecipare all'impegno internazionale nella prevenzione e nel contrasto al terrorismo in diverse aree geografiche, attraverso: il contributo attivo alle iniziative bi- e multilaterali intese ad individuare gli interventi le normative, ed altri strumenti giuridici politici e diplomatici più efficaci ed efficienti, nonché i meccanismi di cooperazione internazionale tesi a prevenire lo sviluppo e la manifestazione di atti terroristici, e per contrastare le sua attività associata; integrare nel quadro giuridico ed attività nazionali sostenuti dalla Romania, le responsabilità assunte attraverso gli accordi internazionali; lo scambio di informazioni;

Il coinvolgimento di forze armate professioniste in operazioni militari multinazionali, conformemente alle Risoluzioni ONU.

La Romania ha avuto l'opportunità di beneficiare di varie attività di assistenza tecnica organizzate dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) – seminari organizzati a partire dal 2002.

Recentemente (luglio 2007) la Romania è stata parte del Progetto globale sul rafforzamento dell'ordinamento giudiziario contro il terrorismo, progetto gestito dall'Ente per la prevenzione del terrorismo (TPB) dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC).

La Romania ha ratificato le convenzioni e gli accordi internazionali sulla prevenzione ed il contrasto al terrorismo.

La Romania ha ratificato tutte le 13 Convenzioni ONU sulla materia⁴, nonché la Convenzione europea sulla repressione del terrorismo ed il suo Protocollo di emendamento.

Il 16 maggio 2005, la Romania è stata tra i primi 13 paesi a firmare a Varsavia la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo e tra i 20 paesi che hanno firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo. La Convenzione del

⁴ Alla fine del mese di settembre 2005, la Romania ha firmato la 13^a Convenzione ONU in questo settore, per la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare. Questa Convenzione ONU è stata ratificata dalla Legge 369/2006.

Consiglio d'Europa sulla Prevenzione del Terrorismo è stata ratificata con la Legge 411/2006. La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo è stata anch'essa ratificata con la Legge 420/2006.

La sede del Centro Regionale per il contrasto transfrontaliero si trova in Romania. Questo centro – SECI -, istituito nell'ambito dell'Iniziativa dell'Europa del Sud-Est prevede la formazione sull'applicazione della legge e lo scambio di intelligence al fine di contrastare la criminalità transfrontaliera, compreso il terrorismo, in 12 paesi nell'Europa centrale ed orientale.

La Romania è anche parte dell'Accordo di cooperazione economica del Mar Nero nella lotta contro la criminalità organizzata.

La Romania ha concluso accordi bilaterali sul contrasto alla criminalità organizzata ed il terrorismo con la maggior parte degli Stati europei, nonché con paesi in altre aree geografiche.

La Legge n. 302/2004 sulla cooperazione giudiziaria in materia penale si conforma ai requisiti della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1373 (2001). Pertanto, l'estradizione per reati di terrorismo non viene negata a motivo di ragioni politiche. La legge consente anche l'estradizione dalla Romania di cittadini romeni, a determinate condizioni.

- Le Convenzioni multilaterali del caso ratificate dalla Romania nel settore della prevenzione e contrasto del terrorismo e legate al terrorismo sono presentate nell'Allegato qui di seguito. Ulteriori informazioni sull'argomento saranno disponibili nella nostra corrispondenza futura -

SCOZIA

La partecipazione ad accordi e convenzioni internazionali riguarda il Regno Unito e non la Scozia da sola. Prego vedere le risposte del Judicial Council per Inghilterra e Galles.

UNGHERIA

5.) Sì, l'Ungheria ha concluso le convenzioni sul contrasto al terrorismo, il Codice Penale è stato emendato (da ultimo nel 2007) alla luce della Decisione Quadro del 13 giugno 2002 sulla lotta al terrorismo (vedi per esempio la definizione).

Per quanto di mia conoscenza non c'è stato nessun procedimento per terrorismo riguardante l'Ungheria dinanzi ad Eurojust.

A6. Esistono prassi nazionali in atto per mettere a punto la raccolta di dati, le attività di intelligence e – di conseguenza – le indagini su atti di terrorismo? Prego specificare se si tratta di dati statistici o di dati forniti da organismi internazionali.

BULGARIA

Al termine del 2007, è stata costituita con apposita legge l'Agencia per la sicurezza nazionale. In base all'art. 4(1), punto 11, della Legge sull'Agencia per la sicurezza nazionale, essa svolge attività di monitoraggio, accertamento, lotta e prevenzione rispetto ad attentati alla sicurezza nazionale, siano essi progettati ovvero in preparazione ovvero compiuti, in rapporto anche al terrorismo internazionale ed ai movimenti estremisti. Le prassi dell'Agencia attendono ancora di essere definite. Ai sensi dell'art. 9(1), punto 9, l'agenzia è tenuta a collaborare con analoghi servizi di altri Stati e con organismi internazionali. I dati raccolti possono avere natura statistica ovvero riferirsi a sospetti ed atti concreti.

DANIMARCA

I servizi di Intelligence danese è l'organo responsabile in via principale delle le indagini su azioni di terrorismo. Presumibilmente ciò include la raccolta di dati ed attività. Le prassi dei servizi di Intelligence danese sono segretate. Pertanto non abbiamo accesso a questo tipo di informazioni.

Sulla Homepage dei servizi di Intelligence danese, www.pet.dk, si possono trovare le informazioni sui servizi di Intelligence danese in danese ed in inglese. Per esempio, si possono trovare i rapporti annuali dei servizi di Intelligence.

FRANCIA

Essendo per definizione classificate, il ministero della Giustizia ed i magistrati non sono a conoscenza né delle informazioni raccolte dai servizi informatici francese od esteri, né delle loro modalità di trasmissione tra detti servizi.

Tali informazioni diverranno note alle autorità giudiziarie solo se declassificate dalle autorità amministrative competenti di loro iniziativa o, eventualmente, su richiesta delle autorità giudiziarie all'esito di un processo complesso di "declassificazione", nel corso del quale un'autorità amministrativa indipendente (la Commissione consultiva del segreto della difesa nazionale) emetterà un parere.

Le informazioni dei servizi informativi possono quindi:

- *essere integrate in procedimenti giudiziari mediante verbale redatto dai servizi di polizia giudiziaria con constatazione degli elementi forniti e citazione del servizio che ne è all'origine, o anche semplice menzione di "una informazione anonima" senza vera forza probatoria;*
- *essere versati direttamente agli atti del procedimento.*

Tali informazioni permetteranno l'avvio di un'indagine o l'apertura di un'istruzione giudiziaria volta a confermare o invalidare la realtà dei fatti contenuti nell'informazione o arricchire un procedimento già instaurato.

In linea di massima, le sole informazioni raccolte dai servizi informatici sono insufficienti per fondare una condanna se, successivamente, non sono hanno potuto esserle confermate in via giudiziaria, se non rafforzate.

In Francia, tale integrazione delle informazioni nei procedimenti giudiziari è in pratica facilitata dal fatto che la Direzione per la sorveglianza del territorio (DST, Direction pour la Surveillance du Territoire) è al contempo un servizio informativo ed un servizio di polizia giudiziaria, contrariamente alla Direzione centrale delle informazioni generali (DCRG,

Direction Centrale des Renseignements Généraux) ed alla Direzione generale dei servizi esterni (DGSE, Direction Centrale des Services Extérieurs).

Tale duplice competenza (giudiziaria/informativa) della DST ha dato prova di efficacia negli ultimi anni, permettendo la neutralizzazione giudiziaria di diversi gruppi e progetti terroristici nel territorio nazionale.

La DCRS, dal suo canto, non è direttamente tenuta a rendere conto ai magistrati delle proprie informazioni in assenza di una competenza giudiziaria specifica. Tuttavia, quando dispone di informazioni di carattere giudiziario, redige un rapporto destinato al direttore centrale di una delle direzioni a competenza giudiziaria, in funzione dei casi trattati da queste ultime. Il suo contributo si traduce quindi in note di trasmissione ma anche in uno scambio regolare con i servizi di polizia giudiziaria, in particolare la Direzione Centrale della Polizia Giudiziaria (DCPJ).

I contatti tra l'autorità giudiziaria ed i servizi della DGSE sono in teoria inesistenti. Tuttavia, la DGSE assicura anche lo scambio di informazioni tramite la diffusione di note, trasmesse per mezzo di corrieri ufficiali, che informano in modo mirato gli interlocutori istituzionali, e partecipa a riunioni periodiche.

A livello internazionale, per quanto concerne lo scambio delle informazioni, le restrizioni attuate vertono sulla protezione assoluta delle fonti umani e la mancata utilizzazione delle informazioni senza l'accordo del servizio emittente, nonché il divieto di trasmettere ad un servizio terzo le informazioni comunicate senza l'espressa autorizzazione del servizio emittente.

Inoltre, creata nel 1984, l'Unità per il Coordinamento della Lotta Anti-Terrorismo (UCLAT) assicura la necessaria cooperazione operativa tra i servizi specializzati. L'UCLAT è collegata al Direttore generale della polizia nazionale e centralizza le informazioni fornite in particolare dalla DST, dalla DCRG, dalla DCPJ e dalla Gendarmeria Nazionale (Ufficio per la Lotta Anti-Terrorismo). Le riunioni organizzate in seno all'UCLAT ed alle quali partecipano puntualmente un magistrato della Direzione degli affari penali e delle grazie del ministero della Giustizia, permettono in particolare uno scambio sullo stato della minaccia terroristica in Francia ed all'estero.

Inoltre, il Comitato interministeriale per la lotta anti-terrorismo (CILAT) permette al ministro degli Interni di definire una dottrina unica per la circolazione delle informazioni tra servizi specializzati.

La creazione nel corso del 2008 della Direzione Centrale delle Informazioni Interne (DCRI), che raggruppa l'insieme delle risorse della DST e della DCRG, dovrebbe permettere a termine di ottimizzare gli strumenti esistenti in materia di raccolta delle informazioni. La DCRI conserverà le prerogative giudiziarie della DST.

INGHILTERRA & GALLES

È impossibile dare una risposta adeguata a questa domanda, non da ultimo perché gli elementi importanti di raccolta dati ed attività di intelligence sono altamente riservati e non sono disponibili per essere diffusi in un documento pubblico.

ITALIA

Quanto alle prassi organizzative volte a perfezionare la raccolta dei dati nell'ambito delle investigazioni per fatti di terrorismo si segnala quanto segue. I pubblici ministeri che si occupano di terrorismo curano costantemente l'attività di coordinamento e circolazione delle informazioni con Eurojust; al riguardo, si segnala che è in fase di sviluppo il programma informatico volto alla creazione di una banca dati centrale presso Eurojust. - Si rileva, inoltre, che i magistrati addetti alle diverse Procure distrettuali antiterrorismo svolgono una proficua attività di coordinamento interno delle indagini, anche con riunioni periodiche e scambio di atti e informazioni. Da circa un anno, poi, in collaborazione con il

Ministero della Giustizia, è in corso di sperimentazione una banca dati informatica (SIDAT), ove le Procure distrettuali inseriscono i dati relativi a tutti i procedimenti di terrorismo. Queste sono le forme di coordinamento investigativo ad oggi realizzate, in attesa dell'istituzione di una specifica struttura nazionale, con funzioni di coordinamento ed impulso delle indagini antiterrorismo, la cui realizzazione è stata auspicata dal C.S.M., con risoluzione del 12 luglio 2006.

LITUANIA

nessuna risposta

MALTA

Il fatto che Malta abbia un organo specializzato per l'intelligence e la raccolta dei dati (Security Service di Malta) costituisce una buona prassi ed ha servito bene il suo scopo. Analogamente il fatto che una unità guidata da un Assistant Commissioner (Unità Relazioni Internazionali) sia incaricata delle indagini e dei procedimenti penali per tali reati è anche considerato di aiuto ai fini di risultati più professionali e focalizzati.

PAESI BASSI

Innanzitutto occorre sottolineare come le attività di intelligence e di investigazione funzionino in via del tutto separata tra loro. Ogni servizio è dotato di propri poteri e competenze e le loro finalità differiscono in alcuni aspetti fondamentali. Perciò, le informazioni raccolte dalle attività di intelligence sono disponibili per le attività di investigazioni ma solo a determinate condizioni.

A causa di questa netta separazione tra attività di intelligence e di investigazione non ci sono prassi nazionali o anche congiunte riguardanti la messa a punto della raccolta di dati destinati all'attività di intelligence o di investigazione. Quando si tratta di coordinare organismi nazionali e internazionali coinvolti nella lotta al terrorismo, si fa riferimento al coordinatore nazionale per la lotta al terrorismo (NCTb). Il NCTb è stato nominato per coordinare gli impegni delle organizzazioni coinvolte nella lotta al terrorismo in ogni settore dell'antiterrorismo, al fine di migliorare sistematicamente il grado di efficienza della loro cooperazione.

Per quanto riguarda il coordinamento tra i vari organi coinvolti nella lotta al terrorismo svolge un ruolo importante il Procuratore Nazionale Antiterrorismo, in particolare in quei casi in cui le attività di investigazione e di intelligence coincidono. Le competenze del Procuratore Nazionale Antiterrorismo si fondano sull'art. 38, comma 1 della legge sui Servizi di Sicurezza e di Intelligence, che recita:

*“Se durante la trattazione di informazioni da parte di un servizio emerge che alcune informazioni possano essere rilevanti anche per l'attività investigativa o di azione penale, il capo di un servizio **può** inoltrare un avviso scritto al competente funzionario dell'Ufficio del Pubblico Ministero”*

L'articolo è la prima e l'unica norma giuridica sui rapporti tra servizi di intelligence e attività investigative. Formalmente lascia spazio ai servizi di intelligence per la condivisione di informazioni e non introduce l'obbligo della condivisione. Nella prassi l'articolo determina, provoca un maggiore coordinamento tra intelligence e investigazione sia come in precedenza in una determinata fase che come punto di partenza di una investigazione di intelligence.

Inoltre, per quanto riguarda il contributo e l'utilizzo dell'intelligence nel processo investigativo, di grande importanza è la legge sulla protezione dei testimoni. Questa legge offre l'opportunità al magistrato esaminatore di audire ufficiali dei servizi di intelligence secondo modalità attinenti a programmi di protezione. Ci si aspetta che tale strumento verrà utilizzato in procedimenti futuri al fine di provare la validità giuridica delle

informazioni utilizzate nelle investigazioni ma messe a disposizione dai servizi di intelligence. Ci si aspetta che tali informazioni vengano ammesse come prova in numerose richieste, nelle quali attualmente ciò non avviene. Allo stesso tempo, come risultato di tale procedura, il periodo che conduce al processo sostanziale, al processo vero e proprio, verrà prolungato in funzione di un numero maggiore di testimoni rispetto a prima. In futuro, se ne dovrà tenere conto nella pianificazione logistica di più ampi processi investigativi in materia terroristica.

Il punto cruciale delle modifiche è l'introduzione della modalità per l'udienza di testimoni protetti da parte del magistrato esaminatore. Si deve notare che solo il magistrato esaminatore del distretto di Rotterdam ha la facoltà di ascoltare testimoni la cui identità deve essere protetta. Proteggere l'identità di testimoni significa che il magistrato esaminatore può ordinare che l'indagato e/o il suo difensore non siano presenti all'audizione/udienza del testimone protetto. In questo caso non è permesso neanche al Pubblico ministero di prendere parte all'udienza. Alla difesa e al Pubblico ministero verrà data la possibilità di formulare domande per iscritto che possono essere poste al testimone da parte del magistrato esaminatore. La dichiarazione ottenuta in questo modo da un testimone protetto viene resa in una trascrizione ufficiale redatta dal magistrato esaminatore. Nel redigerla il magistrato deve assicurare che il testo da lui redatto non pregiudichi la sicurezza nazionale. Poiché solo il Servizio Generale di Sicurezza e di Intelligence può valutare appieno l'opportunità di rendere pubbliche certe informazioni senza minacciare la sicurezza nazionale, l'inserimento della trascrizione ufficiale redatta dal magistrato esaminatore è consentita solo su approvazione del testimone.

POLONIA

Non è possibile fornire particolari sulle informazioni raccolte, sulle attività di intelligence intraprese e sulle indagini svolte riguardanti atti terroristici, poiché tali attività sono effettuate da organismi governativi competenti ma soprattutto perché sono segrete.

PORTOGALLO

Non nell'ordinamento giudiziario.

REPUBBLICA CECA

A6. L'accesso alle raccolte dati (compresi dati personali) nel procedimento penale è disciplinato da diversi trattati internazionali o raccomandazioni di Europol, Interpol, NATO e da numerose leggi giuridiche nazionali. A livello europeo, questo settore è disciplinato per esempio dalla Decisione Quadro sulla semplificazione dello scambio di informazioni e di intelligence tra le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (verrà attuata nel 2008) o dalla Convenzione sulla cooperazione reciproca in materia penale tra gli Stati Membri dell'Unione europea (art. 23). A livello di Consiglio d'Europa, si segue la raccomandazione n. 98/15 sull'uso dei dati personali nel settore di polizia⁵ così come adottata il 17 settembre 1987 presso il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

ROMANIA

Non possiamo parlare di prassi riguardanti la raccolta di informazioni; delle attività di intelligence e delle indagini.

La legge prevede a tale riguardo che le autorità e le istituzioni devono scambiarsi le informazioni e le intelligence nel campo della prevenzione e la repressione del terrorismo. Conformemente alla Legge n. 535/2004, la prevenzione e la repressione del terrorismo sono realizzate in base alle convenzioni internazionali sulla repressione del terrorismo,

⁵ La polizia in quanto una delle autorità responsabili dei procedimenti penali.

delle quali la Romania è parte, nonché in base alle normative internazionali ed alla legislazione nazionale sui diritti umani.

A livello nazionale, l'attività di prevenzione e repressione è organizzata e si svolge in modo unitario, e la cooperazione ha luogo nell'ambito del Sistema Nazionale per la Prevenzione e la Repressione del Terrorismo (NSPST). Questo sistema è composto da diverse istituzioni, elencate all'art. 6 comma (2) della Legge n. 535/2004.

Il coordinamento tecnico del NSPST è gestito dal Centro per il coordinamento operativo anti-terrorismo, istituito nell'ambito della struttura dei servizi di Intelligence rumeni, come struttura permanente.

Il Centro per il coordinamento operativo anti-terrorismo è una struttura organizzativa e funzionale che assicura la continuità e la coerenza al sistema di collegamento che congiunge i componenti del NSPST.

Il Centro per il coordinamento operativo anti-terrorismo assicura lo scambio operativo di informazioni ed intelligence tra tutte le autorità e le istituzioni pubbliche, coordina le attività svolte presso il NSPST, integra le informazioni e le intelligence ottenute, monitora le attività terroristiche ed invia alle istituzioni ed alle autorità pubbliche che sono componenti del NSPST le informazioni e le intelligence che richiedono l'adozione di misure in base alle loro competenze.

Il Sistema nazionale per la prevenzione e la repressione del terrorismo comprende la Procura della Suprema Corte di Cassazione e Giustizia.

Poiché esso è competente per l'espletamento dei procedimenti penali sui reati di terrorismo, conformemente alla Legge 508/2004, il D.I.O.O.C.T. ha un rappresentante nel Centro per il coordinamento operativo anti-terrorismo.

Il lavoro investigativo si svolge secondo modalità di svolgimento del procedimento penale, in base ad ogni singolo caso particolare, a seconda della natura del reato, al contesto ed alla complessità, ed alle obiettive opportunità di intervenire.

L'indagine penale assume specifiche caratteristiche in situazioni che seguono un episodio di terrorismo, quando è necessario indagare sul luogo del reato, come parte di una attività criminologica, nell'ambito di un procedimento penale, e con il pubblico ministero che coordina il lavoro di una intera squadra, con soluzioni e compiti ben definiti, in base alle competenze previste dalla legge.

Tale indagine utilizza e tiene conto dei dati ed intelligence autentici e non elaborati che, una volta correlati, potrebbero aiutare il pubblico ministero; inoltre qualunque dato o intelligence ottenuti dalle istituzioni internazionali può essere utile al pubblico ministero.

Fondamentalmente, la prevenzione e la repressione del terrorismo non possono avere luogo in modo unitario, ma attraverso la cooperazione, la collaborazione e la condivisione di intelligence e di informazioni, sia tra le istituzioni ed autorità nazionali, che con le istituzioni ed autorità di altri Stati, o direttamente o attraverso le istituzioni internazionali (EUROJUST, INTERPOL, EUROPOL, SECI, ecc.).

(v. anche allegato)

SCOZIA

nessuna risposta

UNGHERIA

6./Si, sono in atto prassi nazionali per mettere a punto la raccolta di informazioni e di attività di intelligence.

Al fine di raggiungere l'obiettivo del procedimento penale e previa autorizzazione giudiziaria, la Polizia può essere autorizzata in caso di gravi fatti-reato a

a) perquisire segretamente una casa privata (perquisizione segreta) e registrare le sue risultanze;

b) osservare e registrare gli eventi che si svolgono in una casa privata usando dispositivi tecnici;

c) accedere a, e registrare le informazioni contenute nelle lettere, in altri invii postali o trasmessi attraverso le linee telefoniche o sistemi di telecomunicazione equivalenti;

d) accedere a, ed utilizzare i dati e le informazioni generate con messaggi di posta elettronica scambiati su Internet o attraverso altra tecnologia informatica.

Le informazioni raccolte usando i dispositivi riguardanti persone che evidentemente non sono oggetto del procedimento sui cui si basa la raccolta di informazioni segrete, vengono prontamente distrutte e non potranno essere più elaborate o utilizzate.

La Polizia è autorizzata ad utilizzare i dispositivi e le tecniche della raccolta di informazioni segrete in base alle norme enunciate al riguardo al fine di trovare una persona ricercata con il sospetto di un fatto-reato e nel caso in cui il fatto-reato – tra l'altro – non citato, sia un atto terroristico o un atto di tipo terroristico.

L'individuazione di atti terroristici è di competenza della polizia se il relativo rapporto è presentato alla polizia o se la polizia ne ha avuto conoscenza.

Nello svolgimento delle sue funzioni di prevenzione del crimine e di contrasto alla criminalità enunciati nel diritto e dei suoi compiti di pubblica amministrazione e di applicazione della legge a livello centrale, regionale e locale, la polizia gestisce i dati personali ed altre informazioni relative a persone indiziate di aver commesso un fatto-reato, coinvolte in un procedimento penale, alle vittime ed ad altre persone coinvolte, agli utenti in procedure di pubblica amministrazione ed ad altre persone interessate.

Le informazioni necessarie all'espletamento della funzione della polizia – così come enunciate nella Legge XXXIV 1994 sulla polizia – vengono gestite da unità designate della polizia e dal Ministero della Giustizia e dell'Applicazione della Legge. Le informazioni elaborate dall'organizzazione della polizia sono rese disponibili per scopi statistici in un modo che rende impossibile individuare le singole persone.

Le informazioni connesse al procedimento penale ed alla pubblica amministrazione sono gestite separatamente.

I dati personali derivanti dai verbali ed i soggiacenti documenti personali possono essere divulgati ai fini del procedimento, oltre che alla persona interessata, alla autorità procedente relativamente ad una persona sottoposta ad un procedimento nell'ambito delle restrizioni enunciate nella legge o ad una autorità straniera in base ad un impegno internazionale. Le informazioni possono essere divulgate dai sistemi di elaborazione dati della polizia anche ad altre organizzazioni o persone se il loro diritto a richiedere tali informazioni è attestato.

Nell'esercizio delle sue funzioni, la polizia può anche recuperare le informazioni da altri sistemi di elaborazione dati previa indicazione dello scopo dell'utilizzo di tali informazioni. La divulgazione delle informazioni è documentata sia all'organizzazione richiedente sia alla organizzazione che divulga tali informazioni.

I dati personali raccolti e conservati dalla polizia ai fini del procedimento penale sono utilizzati solo ai fini della polizia o del procedimento penale salvo diversa previsione della legge.

La polizia è autorizzata ad accedere ai dati personali gestiti da altre organizzazione ai fini dell'espletamento delle funzioni del procedimento penale conformemente alla legge a condizione che le informazioni così ottenute non vengano usate per scopi diversi da quelli del procedimento penale e non siano inoltrate a terzi.

Durante la gestione dei dati da parte della polizia, le informazioni basate su fatti vengono distinti dai dati basati su supposizioni, opinioni, valutazioni.

Il capo della organizzazione della polizia che gestisce le informazioni sovrintende alla prevenzione dell'accesso non autorizzato, alla divulgazione, alla modifica o cancellazione

di dati personali ed alla protezione tecnica e ragionata rispetto alla cancellazione non autorizzata.

Al fine di proteggere i dati personali, l'organizzazione della polizia che gestisce le informazioni assicura che

a) la persona interessata abbia accesso a, ed eserciti il suo diritto a modificare o cancellare i suoi dati gestiti dall'organizzazione della polizia che gestisce le informazioni salvo previsione contraria della legge;

b) i dati conservati siano cancellati se i motivi per la loro gestione sono cessati in base alle disposizioni di legge o se la cancellazione è stata disposta da un organo giudiziario durante un procedimento per la protezione delle informazioni.

La durata della catalogazione della polizia non comprende l'anno in cui i dati vengono registrati.

L'organizzazione della polizia competente per la gestione dei dati gestisce le informazioni identificative della persona fisica – nel caso di cittadini stranieri, anche la nazionalità – delle persone interessate, il loro indirizzo ed i dati relativi alla loro tendenza a delinquere connessi al fatto-reato nel caso di precedenti penali. Può usare i codici identificativi conformemente alle disposizioni di legge.

Nell'espletamento delle sue funzioni di autorità inquirente, la polizia può chiedere le informazioni al registro dei dati personali ed indirizzi ai fini della gestione dei dati penali anche fornendo l'identificativo personale e chiedere alla persona interessata di fare lo stesso oppure desumerlo dai suoi documenti, e rivelarli ad un'altra autorità inquirente in presenza, anche per questa autorità, delle condizioni per la gestione dei dati enunciate dalla legge; richiedere l'identificativo fiscale all'Ufficio tasse e controllo fiscale o ad un'altra autorità inquirente – previa autorizzazione del procuratore – o alla persona interessata, se la conoscenza dei dati fiscali in base a questo identificativo è necessaria per avviare o svolgere un procedimento penale.

Informazioni speciali possono essere gestite solo in diretta connessione con l'effettivo fatto-reato.

Nell'esercizio delle sue funzioni previste dalla legge, la polizia è autorizzata ad usare i dati dei registri conservati dagli uffici della pubblica amministrazione gratuitamente. I dati possono essere richiesti a prescindere dalle normali ore lavorative all'Ufficio Registro Dati Personali ed Indirizzo Nazionale, al registro nazionale dei veicoli e delle patenti di guida, al registro per il traffico frontaliero, ai registri delle persone per le quali c'è il divieto di attraversare i confini e dei dati dei passaporti, al registro delle persone condannate (con sentenza giudiziaria definitiva) ed al registro delle persone detenute in istituti di pena. Si darà corso alle richieste di informazioni anche se queste ultime sono mancanti o incomplete.

Il capo del dipartimento di polizia che richiede le informazioni è responsabile del recupero dei dati dalle organizzazioni di cui al paragrafo (1) e del loro uso legale da parte della polizia.

Nell'esercizio delle sue funzioni relative al procedimento penale, la polizia ha il diritto di gestire o recuperare dai registri di altre organizzazioni autorizzate a gestire i dati – tra le altre cose –,

i dati delle persone condannate con sentenza giudiziaria definitiva, le pene ed i provvedimenti penali (precedenti penali) per la durata enunciata in una legge separata;

i particolari penalmente rilevanti di procedimenti penali non chiariti fino a quando l'autore non è scoperto o fino alla prescrizione, qualunque delle due cose avvenga per prima;

tracce, residui, dispositivi e campioni di indizi per la durata di cui al paragrafo b) e – se l'autore è individuato o riconosciuto – i dati, le impronte digitali, la descrizione personale, le fotografie, la voce e campioni di indizi di persone interrogate con il sospetto motivato di aver commesso volontariamente un fatto-reato ed i dati degli esami del medico legale, per

20 anni dalla scadenza della prescrizione del fatto-reato o, in caso di condanna, o dalla non menzione della condanna nel casellario giudiziale;

i particolari penalmente rilevanti degli atti di persone interrogate con il motivato sospetto di aver commesso, o condannate per, un fatto-reato volontario; fino alla scadenza della prescrizione del fatto reato, o in caso di condanna fino alla non menzione della condanna nel casellario giudiziale;

i dati di persone in fermo di polizia, per le quali c'è il divieto di lasciare la loro città di appartenenza e per le quali è stata autorizzato il rilascio su cauzione; fino alla scadenza della prescrizione del fatto reato, o in caso di condanna fino alla non menzione della condanna nel casellario giudiziale;

i dati di persone ricercate e di veicoli ed oggetti ricercati e di vendite fino a quando il motivo della registrazione di tali dati cessa o fino alla scadenza della prescrizione;

ad eccezione delle persone oggetto della raccolta segreta di informazioni comprese le persone che collaborano con la polizia e gli investigatori sotto copertura e dei risultati dell'utilizzazione; per due anni dalla conclusione della raccolta segreta di informazioni se non è stato avviato nessun procedimento penale e se è stato avviato un procedimento penale fino alla scadenza della prescrizione del fatto reato, o in caso di condanna fino alla non menzione delle condanne nel casellario giudiziale; o fino a 20 anni, e nel caso di collaboratori ed investigatori sotto copertura, per 20 anni dalla fine di tale collaborazione o attività come investigatore sotto copertura.

in caso di fatti-reato gravi o se il fatto-reato può essere connesso con la criminalità transnazionale;

è perpetrato in modo seriale o organizzato; è commesso con armi; turba gravemente la sicurezza pubblica.

In base ad un impegno internazionale, i dati delle persone, ed i loro atti e connessioni nei confronti delle quali sono necessari provvedimenti penali internazionali fino alla scadenza della prescrizione o per la durata enunciata nella relativa convenzione internazionale.